

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 440<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	di pubblico impiego» (1765) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* DE CINQUE (DC), relatore .....	Pag. 4, 14
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione .....	3	TARAMELLI (PCI) .....	7
Annunzio di presentazione .....	3	BIGLIA (MSI-DN) .....	9
Presentazione di relazioni .....	3	JANNELLI (PSI) .....	12, 15
		MITROTTI (MSI-DN) .....	12, 16
		FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione .....	14, 17
		* RASTRELLI (MSI-DN) .....	16
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>		<b>Seguito della discussione e rinvio in Commissione:</b>	
Deferimento .....	3	«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475);	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori;	
<b>Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1694-B e 1765:</b>		«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori:	
PRESIDENTE .....	4	PRESIDENTE .....	23
CENGARLE (DC) .....	4	BIGLIA (MSI-DN) .....	23, 26
* DE CINQUE (DC) .....	4		
<b>Discussione e approvazione:</b>			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia			

* LIBERTINI (PCI) .....	Pag. 25	nel Mezzogiorno» (1694-B) (Approvato dal	
DEGOLA (DC), relatore .....	26	Senato e modificato dalla Camera dei deputati)	
* CASTIGLIONE (PSI) .....	27	(Relazione orale):	
FONTANARI (Misto-SVP) .....	27	CENGARLE (DC), relatore .....	Pag. 29, 33
		VECCHI (PCI) .....	30
<b>Approvazione di questione sospensiva:</b>		* GIUGNI (PSI) .....	32
«Adeguamento del contributo annuo alla		CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il	
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Na-		lavoro e la previdenza sociale .....	33
poli e suo potenziamento» (1478), d'iniziati-		LOTTI Angelo (DC) .....	34
va del deputato Cirino Pomicino ed altri		ANTONIAZZI (PCI) .....	35
(Approvato dalla VIII Commissione permanen-			
te della Camera dei deputati):		<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM-</b>	
PRESIDENTE .....	28	<b>BLEA</b>	
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro ..	28	Integrazioni .....	35
FERRARA SALUTE (PRI), relatore .....	28	<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM-</b>	
		<b>BLEA</b> .....	36
«Ristrutturazione dei servizi amministrativi		<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
dell'Avvocatura dello Stato» (1328):		Annunzio .....	38
PRESIDENTE .....	28	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI</b>	
SAPORITO (DC), relatore .....	28	<b>MARTEDÌ 22 APRILE 1986</b> .....	41
<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>			
«Conversione in legge, con modificazioni,			
del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34,			
concernente proroga della fiscalizzazione de-			
gli oneri sociali e degli sgravi contributivi			

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Botti, Carta, Cartia, Garibaldi, Gusso, Meoli, Pollini, Toros, Zito.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 16 aprile 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3615. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) in sede referente, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 16 aprile 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776).

In data 16 aprile 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BOMBARDIERI, CENGARLE, SAPORITO, TOROS, PACINI, ANGELONI, ROMEI Roberto, LOTTI Angelo, VENTURI, VERNASCHI. — «Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (1777);

DE CATALDO. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica sicurezza» (1778);

MANCINO, D'ONOFRIO, PINTO Michele, SAPORITO. — «Modifica della disciplina dell'indennità-premio di servizio per i dipendenti degli enti locali» (1779).

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 16 aprile 1986, il senatore Scoppola ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge: URBANI ed altri. — «Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo

di dottore di ricerca» (1453); «Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca» (1517).

**Domande di autorizzazione  
a procedere in giudizio, deferimento**

PRESIDENTE. Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Marchio, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 71*);

contro il senatore Palumbo, per il reato di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione di norme per la disciplina della propaganda elettorale) (*Doc. IV, n. 72*).

**Autorizzazione alla relazione orale  
per i disegni di legge nn. 1694-B e 1765**

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. A nome dell'11<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1694-B, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1765, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore De Cinque si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1765) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la 1<sup>a</sup> Commissione, nell'esaminare stamattina il disegno di legge in esame, mi ha autorizzato a riferire favorevolmente per la sua conversione in legge, con l'astensione del Gruppo comunista, se non vado errato, ed anche del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, avendo ravvisato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera, in sostanza, una reiterazione del precedente provvedimento che abbiamo esaminato orsono circa due mesi.

Come l'Assemblea ben ricorda, noi ci occupammo del decreto-legge precedente, del 30 dicembre 1985, n. 785, alla fine dello scorso febbraio; in quella sede esaminammo ampiamente il provvedimento, approvando anche una serie di emendamenti che non furono poi recepiti dall'altro ramo del Parlamento, che aveva già esaminato prima di noi il provvedimento, per la scadenza del termine.

Il Governo, in data 28 febbraio 1986, ha riprodotto con decreto n. 49 il provvedimento nel testo licenziato, anche se non definitivamente, dai due rami del Parlamento.

Tale decreto, come ho già detto l'altra volta, si compone di più argomenti affastellati purtroppo in un unico testo. Sarebbe quindi forse anche pleonastico ripetere in questo momento il nostro disappunto perchè si è voluto inserire in un unico strumento legislativo un affastellamento di materie che vanno dalla proroga per il trattamento economico per i dirigenti dello Stato a norme che riguardano le promozioni e gli avanzamenti nell'esercito, ad articoli di notevole importanza che riguardano la docenza universitaria ed infine al famoso articolo 10, ex articolo 9, in cui si riprende il vecchio argomento delle cosiddette pensioni *baby*.

Questo voler unire argomenti così disparati in un unico provvedimento non può non comportare una situazione di disagio nel momento in cui il Senato è chiamato ad approvarlo. Tant'è vero che non si è avuto neanche il tempo di poter ottenere il parere delle Commissioni di merito (Commissioni 7<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> per quanto attiene rispettivamente agli argomenti relativi alla pubblica istruzione e alla difesa, nonchè, per quanto riguarda le pensioni *baby*, la Commissione lavoro) che certamente avrebbero potuto costituire un notevole ausilio per l'Assemblea nel momento in cui si trova a esaminare nel merito il disegno di legge.

Dirò brevissimamente, per quanto riguarda l'articolo 1, che esso prevede la proroga fino al 30 aprile 1986 del trattamento economico provvisorio del personale dello Stato avente la qualifica di dirigente. Non possiamo sottacere il fatto che il termine del 30 aprile ci sembra assolutamente incongruo: siamo ormai arrivati a tale scadenza, per cui

il Governo dovrà sicuramente emanare un nuovo decreto che modifichi questo termine. Speriamo che in questa sede — lo diceva stamattina il senatore Saporito in Commissione e sono certo che senz'altro sarà così — il Governo possa già estendere, sia pure attraverso la forma del trattamento provvisorio, gli aumenti allocati anche nella legge finanziaria per il 1986. Soltanto sotto tale profilo si giustifica la brevissima proroga per il trattamento attualmente in vigore.

I seguenti articoli 2, 3, 4 e 5 si occupano dei problemi relativi alle promozioni di categorie di ufficiali di diverse armi dell'esercito. Non li esaminerò dettagliatamente poichè la materia è esposta, e chiaramente, nell'articolo e su di essa mi ero soffermato anche nella precedente relazione. La Commissione difesa aveva avanzato alcune osservazioni in occasione del precedente esame ed alcune furono accolte ed altre no, come il suggerimento riguardante l'estensione, alle armi dell'aeronautica e della marina, di alcune provvidenze previste dall'articolo 3. Il rappresentante del Ministero della difesa, l'onorevole Olcese, allora presente, precisò la posizione governativa in ordine alle modifiche suggerite ed agli emendamenti presentati, mi sembra, dal Gruppo comunista al riguardo ed intendo richiamarmi integralmente a quelle motivazioni.

All'articolo 5 del provvedimento è stato introdotto, oltre il primo comma, che rappresenta semplicemente una proroga del periodo transitorio già previsto dalla legge n. 564 per le promozioni degli ufficiali dell'esercito, anche un secondo comma che contiene una norma interpretativa in base alla quale la dizione contenuta nell'articolo 17 del decreto-legge n. 283, riguardante il personale non proveniente da carriere militari inferiori, ai fini della concessione di un determinato beneficio ricostruttivo della carriera previsto in questa legge, va intesa nel senso che per carriera militare inferiore si intende quella che preveda uno o più corrispondenti livelli retributivi; anche nella carriera inferiore dovrà esserci uno scaglionamento di carriera. Ritengo che anche tale norma, la cui valenza interpretativa è espressa nella stessa locuzione usata dalla legge, possa trovare la nostra approvazione.

Con l'articolo 6 si ripete la norma già contenuta nel precedente decreto del 5 novembre 1985 per cui i vincitori della prima tornata di concorsi, alla prima e seconda fascia di professori universitari, potranno essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina. Il Ministro della pubblica istruzione potrà poi meglio ribadire come tale norma sia legata alla necessità di inserire immediatamente gli insegnanti nominati titolari di cattedra nella loro attività di insegnamento, ma intanto il protrarsi di situazioni di supplenza o addirittura di vacanza delle cattedre non giova al buon andamento dell'amministrazione scolastica.

L'articolo 7 ha recepito l'articolo 6-ter introdotto dalla Camera nella precedente edizione del decreto. Il primo comma prevede che il passaggio dall'università ad altra amministrazione, già previsto nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, avvenga «con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo — aggiunge la norma — della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio». Si verifica un completo trascinarsi della anzianità precedentemente acquisita e senza ulteriore periodo di prova. Ciò era stato modificato anche da noi l'altra volta rispetto alla parola «conferma» introdotta nella precedente esposizione. Il secondo comma prevede lo svolgimento del giudizio di coerenza effettuato tenendo come parametro la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione alla quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare alla quale il candidato che chiede il passaggio apparteneva. Su ciò è stata avanzata qualche osservazione in Commissione, che ritengo sarà ripetuta anche adesso, su un certo allentamento che questa norma prevede rispetto alla precedente disciplina, ma credo che questo sia dovuto alla necessità di accelerare l'attuazione di questi passaggi.

L'articolo 8 era già stato ripetuto nella stessa forma del precedente decreto.

Per quanto riguarda l'articolo 9, il secondo comma prevede la possibilità di mantenimento in servizio, quali professori associati

fino al settantesimo anno di età, anche dei professori incaricati stabilizzati divenuti associati che, nel momento in cui conseguono il giudizio di idoneità, abbiano già compiuto i 65 anni. Vi era una interpretazione che diceva che avendo compiuto i 65 anni quando non avevano titolo al mantenimento, fino al settantesimo anno non potevano rimanere: con questa norma invece si estende loro la possibilità di continuare il servizio fino al settantesimo anno di età.

Arriviamo così all'articolo 10, che ha cercato di eliminare quel fenomeno indubbiamente non commendevole del prepensionamento. Dopo le disposizioni restrittive introdotte con l'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 erano stati escogitati degli *escamotages* molto furbastrici da parte di dipendenti evidentemente non molto devoti all'interesse della pubblica amministrazione, che invece di presentare le dimissioni si facevano dimettere attraverso delle assenze prolungate oltre un certo periodo, assenze che portavano alla loro decadenza dall'impiego. In questo caso, per un *summum ius, summa iniuria* venivano naturalmente a beneficiare della intera indennità integrativa, mentre coloro che avevano chiesto le dimissioni volontarie la avevano ridotta.

Si è voluto porre riparo a questo fatto — e mi sembra che ciò sia giusto — con questo provvedimento: si è fatta però eccezione per i casi di cessazione dal servizio per morte — e mi sembra fin troppo ovvio — e di invalidità derivante o meno da causa di servizio.

L'altra volta avevamo eliminato l'espressione «o meno» e avevamo lasciato soltanto «da morte o da invalidità derivanti da causa di servizio». Questa accezione sollevò una serie di polemiche e ha trovato anche nell'altro ramo del Parlamento una serie di discussioni, per cui è stato riprodotto il decreto con l'inciso «o meno» e la Camera dei deputati ha introdotto un temperamento — che io trovo congruo — inserendo l'inciso «purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro». Con questo temperamento introdotto dalla Camera dei deputati penso possano cessare anche le riserve che erano state un po' espresse in quest'Aula e che, tutto sommato, per ragioni di carattere equitativo

noi si possa approvare il decreto così come ci perviene dalla Camera dei deputati.

Il secondo comma prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui al primo comma nel caso — quindi anche qui si fa eccezione alla normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge n. 17 — in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre quaranta anni.

Si è discusso stamattina in Commissione circa l'effettivo significato e l'effettiva portata di questa norma, che sembrerebbe pleonastica se si pone rilievo al fatto che chi ha versato i contributi per oltre quaranta anni percepisce già i quaranta quantesimi della indennità integrativa speciale, per cui ad un primo esame forse non se ne saprebbe giustificare la *ratio*.

Credo che la *ratio* possa consistere soprattutto relativamente all'età, cioè che questo si possa applicare nel caso in cui, pur avendo quarant'anni di contributi previdenziali, non si sia maturato ancora il requisito minimo di età per andare in pensione, che per gli uomini mi sembra sia di sessantacinque anni.

Naturalmente lo si è voluto fare ponendo al sessantesimo anno questo limite, proprio per evitare che vi sia un pensionamento troppo anticipato, per esempio, al di sotto dei sessant'anni, ipotizzabile anche a 58 o a 59 anni (attraverso il riscatto no, perchè si parla di effettivo versamento); infatti, avendo iniziato a lavorare a 18 anni, a 58 anni si potrebbe andare in pensione. Quindi vi è secondo me uno spazio in cui questa norma potrebbe trovare applicazione, a parte i casi in cui vi siano stati dei periodi di ricongiunzione assicurativa tra prestazioni svolte presso diversi enti o amministrazioni, alcune soggette ad assicurazione obbligatoria, altre soggette alle assicurazioni del pubblico impiego in cui vi sia appunto il requisito dei versamenti e vi sia quindi un periodo di anni che copra fino al sessantesimo anno di età, per cui credo che anche questa disposizione un po' di colore oscuro — non neghiamo — possa avere una sua potenzialità applicativa e un suo spazio.

Per quanto riguarda l'articolo 11, esso è stato soppresso e trasferito nella legge di

conversione come norma di salvaguardia per gli effetti già prodotti in base ai precedenti decreti non convertiti.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, rassegnò il parere favorevole della Commissione alla conversione in legge del decreto nel testo pervenutoci dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

**TARAMELLI.** Il relatore, signor Presidente, che pure è sempre preciso nell'argomentare, credo questa volta abbia commesso un piccolo errore affermando che ci troviamo di fronte ad un decreto reiterato. In verità non si tratta di una reiterazione: questo decreto è alla sua terza edizione. Il primo decreto era del 2 novembre 1985, n. 594, il secondo del 30 dicembre 1985, n. 585, ed oggi abbiamo, appunto, la terza edizione. Quindi sono sei mesi che le carte girano da un'Aula all'altra, da una Commissione all'altra. Credo che in questo senso abbia ragione il relatore quando afferma che questo è un decreto apparentemente omogeneo perchè tratta del pubblico impiego, ma in verità è un decreto anch'esso eterogeneo perchè affronta materie e settori diversi. Al primo decreto si sono aggiunti dei vagoncini e questo decreto è quel mostriciattolo che oggi abbiamo al nostro esame.

Vorrei però ricordare ancora che i decreti — so che lo ripeto per l'ennesima volta — dovrebbero corrispondere nella loro emanazione a situazioni di straordinarietà e di urgenza. Le misure che sono contenute nel provvedimento in esame sono invece imputabili — non c'è dubbio — alla responsabilità del Governo perchè ci troviamo a prorogare norme che hanno cominciato ad essere prorogate — quella che riguarda i dirigenti — il 30 giugno del 1980. Da allora si incominciò con le proroghe e con il trattamento economico provvisorio: siamo arrivati al 1986 ancora con una proroga che non sarà l'ultima perchè evidentemente, essendo questa proroga valida fino al 30 aprile, al mese di maggio un qualche provvedimento bisognerà ancora

assumerlo in quanto, se è vero, come è vero, che nella legge finanziaria c'è il relativo stanziamento, è anche vero che senza una legge apposita quello stanziamento rimane là.

Quindi ci troveremo di fronte ancora ad un altro provvedimento di proroga. E non è che il pericolo di una ulteriore proroga non fosse stato avvertito anche da parte nostra: siamo ormai abbastanza convinti che un freno bisogna pur porlo a questo modo di legiferare. Lo abbiamo detto ripetutamente: avevamo avvertito il ministro Gaspari che la proroga che si proponeva al 30 aprile non sarebbe stata congrua perchè non era prevedibile — e così è stato — che dal mese di novembre a quello di aprile fosse possibile condurre in porto la legge di riordino della dirigenza che è un provvedimento indispensabile, elaborato in Commissione e all'esame dell'Aula della Camera dei deputati, ma che non ha potuto completare il proprio *iter*, anche perchè io credo che una qualche modifica occorrerà apportare ad alcune parti di questo provvedimento, se ci sarà trasmesso dalla Camera nello stesso testo in cui è stato elaborato dalla competente Commissione.

Si tratta quindi di cose note e presenti. Le avevamo presenti noi che non abbiamo la funzione esecutiva: si è voluto mantenere un provvedimento ed una data che sicuramente renderanno necessario un altro provvedimento di proroga. Una dimostrazione del ritardo e delle inadempienze del Governo è data dagli articoli dal 2 al 5, come ricordava il relatore, che riguardano l'esercito, l'avanzamento degli ufficiali eccetera. Anche in questo caso vi era una norma transitoria del 1980 e che al 31 dicembre del 1984 perdeva efficacia; siamo nel mese di aprile 1986 e non si è provveduto a mandare a regime una materia come quella della promozione e dell'avanzamento degli ufficiali. Si trattava di una materia che, con i quattro anni della norma transitoria, doveva consentire l'approvazione di un provvedimento definitivo. Oltretutto le misure che sono contenute in questo decreto sono in contrasto con un disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento su questi problemi specifici. Si tratta quindi di un decreto diverso e che comporterà necessariamente una modifica

dello stesso disegno di legge, o altrimenti un provvedimento che attiva misure che avranno poi smentita in un successivo provvedimento.

Manteniamo la nostra critica per quanto riguarda gli articoli relativi alle università, in particolare i due articoli che consideriamo sbagliati, e l'avevamo detto con energia durante la discussione dei precedenti decreti. Si tratta dell'articolo 6 circa la nomina dei professori in corso d'anno accademico — riteniamo invece giusta la norma che era contenuta nella legge n. 382 per cui essi devono essere nominati all'inizio dell'anno accademico — e dell'articolo 7 per cui esprimiamo un giudizio negativo, perchè si sono volute disattendere le norme contenute nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e si attiva un meccanismo di cui non sappiamo quali saranno i riflessi sull'amministrazione in generale. Si evita di procedere ad un esame, come era previsto dall'articolo 120, e, invece dell'esame e dell'accertamento, con il pretesto di facilitare le operazioni, si accertano soltanto i requisiti sui documenti. Ma quello che mi pare pericoloso è il trasferimento ad altra amministrazione di un professore che non è risultato idoneo, o che non ha voluto sottoporsi all'esame di idoneità: egli viene trasferito con tutto quanto ha acquisito nell'università, e non come un risultato e una conquista temporanea e *ad personam*, ma con tutti i titoli che porta con sè, creando una situazione di pressione per quanto riguarda la dirigenza e creando sicuramente una situazione di disparità in rapporto a coloro che svolgono la stessa attività e che hanno trattamenti inferiori. Si tratta di una situazione di privilegio che può provocare una rincorsa, come abbiamo potuto constatare: quando si riesce ad ottenere un primo risultato anche per una singola persona poi si scatena la corsa e potremmo ritrovarci ancora una volta in una situazione estremamente delicata proprio perchè non si vuol seguire un principio generale, come quello contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che era omogeneo, era un provvedimento complessivo e doveva essere applicato così come appunto è stato previsto allora.

Per quanto riguarda infine l'articolo 10, il relatore ha già ricordato come noi avevamo tentato — purtroppo alla fine senza successo — di bloccare quanto era avvenuto, per fermare un modo surrettizio di aggirare il decreto, per impedire l'ottenimento delle pensioni *baby*: avevamo così stabilito che solo in caso di morte o di inabilità di servizio si doveva riconoscere il 100 per cento della indennità integrativa. Il fatto che l'articolo 10 reciti: «per invalidità derivanti o meno da causa di servizio» ha notevolmente attenuato la portata della norma.

In questi giorni abbiamo ricevuto, credo un po' tutti, lettere in cui ci si accusa di essere cinici davanti alla disgrazia della morte o della inabilità, ma qui non si tratta di essere cinici: occorre adottare una norma che sia giusta per il pubblico impiego e per tutti coloro che hanno un'attività lavorativa. Pertanto era doveroso da parte del Parlamento essere rigorosi, mentre con questo inciso «o meno» il rigore si riduce di molto. È vero che la portata di questo inciso viene temperata dalla modifica apportata dalla Camera, ma non c'è dubbio che comunque la norma non è più quella che avevamo insieme concordato e che ci sembrava la migliore.

Questo decreto, che ci viene in terza edizione, è eterogeneo e non dovrebbe essere approvato nelle singole norme. Comprendiamo, però, anche l'esigenza di porre fine a questa vicenda e poichè in alcuni casi il provvedimento deve trovare una sua attuazione, pur non potendo certo dare il nostro consenso, dichiariamo sull'insieme l'astensione dal voto.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la critica del Movimento sociale italiano-Destra nazionale a questo provvedimento si fonda su un duplice ordine di motivi. Il primo è di carattere generale, mentre il secondo riguarda specificamente alcuni argomenti, su uno dei quali presenteremo un ordine del giorno mentre su un altro abbiamo presentato un emendamento.

I motivi di carattere generale, in breve sintesi, sono costituiti dal fatto che, nonostante si tratti della terza ripetizione di un decreto-legge non convertito nelle precedenti edizioni e nonostante che — come ci è stato ricordato or ora dal senatore Taramelli — per molte materie si tratti di una reiterazione fatta non solo con questi tre decreti-legge, ma anche con provvedimenti precedenti — perchè un regime transitorio risale addirittura al 1980 — nonostante tutto questo il Governo non ha ritenuto di accogliere una critica mossa anche dai banchi della maggioranza. Secondo questa critica, avanzata persino dal relatore, i provvedimenti precedenti, così come questo al nostro esame, hanno affastellato assieme materie di carattere diverso. Di questo decreto-legge è stata richiesta la trattazione in Aula in termini di estrema e assoluta urgenza, fino al punto da non potere neanche, in sede di 1<sup>a</sup> Commissione, ricevere i pareri delle Commissioni competenti per le varie materie nel decreto contenute. Quindi, nonostante questa critica che era stata mossa in sede di conversione, non avvenuta, dei precedenti decreti-legge, il Governo ha insistito accomunando tutto, ancora, in un unico provvedimento, quando avrebbe potuto presentare distinti decreti-legge, ciascuno dei quali avrebbe potuto seguire la sorte che il Parlamento avesse ritenuto di dare alla materia ivi disciplinata. Il Governo ha infatti preso in considerazione, nello stesso tempo, la materia del trattamento del personale dirigente, la materia che riguarda il personale della difesa, un'altra materia riguardante il personale della pubblica istruzione e il problema generale delle pensioni *baby*, una materia che poteva essere di competenza della 11<sup>a</sup> Commissione permanente. Quindi, queste quattro materie sono state ancora ricomprese in un unico provvedimento — lo ripeto — senza tenere in alcuna debita considerazione quanto era stato osservato anche dai banchi della maggioranza. Evidentemente, anche se la maggioranza parla, osserva, nonostante la fondatezza di ciò che dice e di ciò che osserva, l'Esecutivo può ugualmente contare sulla cieca osservanza della disciplina di maggioranza e di conseguenza può contare su un voto favorevole per la conver-

sione in legge del decreto-legge oggi al nostro esame.

A questo modo di presentare i decreti-legge e di mettere il Parlamento, in particolar modo il Senato, nella condizione di votare senza avere neanche avuto il tempo di discutere nelle singole Commissioni competenti per materia i diversi argomenti trattati nel decreto-legge n. 49, noi ci opponiamo, anche se in larga misura manifestiamo un certo consenso su alcune disposizioni contenute nello stesso decreto-legge.

Proprio per questo ci opponiamo a tale metodo che non è soltanto formale ma sostanziale, direi proprio di disprezzo verso ciò che viene discusso e affermato concordemente nelle Aule parlamentari. Quindi, per questi motivi di contrasto con il metodo che viene seguito — che, lo ripeto, non è soltanto formale — e per una nostra certa volontà di approvare alcune parti di questo provvedimento, ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda invece i motivi specifici che attengono alcune materie, interverrà poi il collega Mitrotti che illustrerà un ordine del giorno che presenteremo prima della chiusura della discussione generale.

Per quanto mi riguarda intendo concludere questo mio intervento anticipando l'illustrazione dell'emendamento all'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame, al fine di evitarne in seguito l'illustrazione allorquando si passerà all'esame degli articoli. Quindi, con il permesso del Presidente, procederò in questo modo per evitare di prendere in seguito nuovamente la parola. A proposito dell'articolo 10, noi osserviamo che il Governo si accorge e il Parlamento ha preso atto che con la norma affrettatamente votata nel 1983 si sono favoriti quei pubblici dipendenti che, anziché presentare le dimissioni, sono ricorsi ad altri mezzi per far cessare il loro rapporto di impiego. In pratica, hanno voluto tenere un comportamento tale che ponesse la pubblica amministrazione nella necessità di dispensarli dal servizio. Siccome l'articolo 10, così come redatto nel 1983, era stato definito in modo così affrettato che non si ebbe neanche il tempo di prevedere questa eventualità, ne è risultato che chi onestamente e corretta-

mente ha presentato le dimissioni a partire dal 29 gennaio del 1983 ha visto liquidare il proprio trattamento pensionistico computando l'indennità integrativa soltanto per quarantesimi in relazione agli anni di servizio utili ai fini del pensionamento, mentre chi è riuscito a farsi licenziare, perché «cattivo», ha beneficiato dell'intero trattamento pensionistico. Quindi, è stato trattato peggio chi è stato corretto e meglio chi è stato più «cattivo».

Allora, noi diciamo: visto che finalmente il Parlamento si accorge di aver commesso un errore, cerchi anche di riparare, sul piano della giustizia, all'errore commesso e con una norma transitoria aggiunga al primo comma una ulteriore eccezione che consiste nell'escludere dalla applicazione di quei criteri, per il periodo ormai già decorso, coloro che hanno presentato le dimissioni invece che ricorrere al sotterfugio del licenziamento. Si tratta di mettere nella stessa posizione i buoni e i cattivi, i corretti e gli sleali, senza per questo trattare meglio i buoni. Se infatti il Parlamento non interviene con questa norma di carattere transitorio, rimarrà un'ingiustizia protratta per tre anni perché per tre anni il Parlamento non è riuscito a rimediare ad un errore commesso.

Siamo invece consenzienti alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati in relazione alla cessazione dal servizio per invalidità — dipendente o meno da causa di servizio — purché l'invalidità impedisca la prosecuzione del rapporto, e riteniamo appropriata questa limitazione: a nostro avviso, infatti, è giusto prevedere anche il caso che vengano date le dimissioni, o comunque che il rapporto di lavoro cessi per invalidità non dipendente da causa di servizio. Vi è il caso di gravissime malattie che costringono il personale a cessare il rapporto di impiego: il tumore non è certamente provocato da causa di servizio, ma può costringere il dipendente ad abbandonare il rapporto di impiego, ed è quindi opportuno aver previsto l'allargamento anche ai casi di invalidità dovuta a cause diverse dal servizio ed aver introdotto una limitazione prevedendo, tuttavia, che l'invalidità non sia presa a pretesto ma che effettivamente impedisca la prosecuzione del rap-

porto di lavoro. Fino a questo punto ci troviamo d'accordo col testo varato dalla Camera dei deputati, e chiediamo soltanto che si aggiunga che costituisce eccezione anche il caso di dimissioni presentate nei tre anni decorsi dal 29 gennaio 1983 — data di entrata in vigore del decreto-legge n. 17 — fino ad oggi, da chi avesse almeno vent'anni di contribuzione e quindi gli stessi requisiti necessari per coloro che si sono fatti licenziare e che — facendosi licenziare con venti anni di servizio utili ai fini pensionistici — hanno potuto beneficiare integralmente del conteggio dell'indennità integrativa speciale.

Per quanto riguarda il secondo comma non abbiamo ritenuto di presentare un emendamento, desiderando tuttavia denunciare apertamente che il significato del secondo comma è assolutamente incomprensibile in quanto vi si afferma che queste disposizioni restrittive non si applicano nel caso di cessazione del servizio di chi abbia compiuto i 60 anni di età e abbia — sottolineo «e» abbia e non «o» abbia — almeno quarant'anni di contribuzione. Ci si pone la domanda: se costui non avesse 60 anni di età, ma ne avesse soltanto 58 o 59 al momento in cui si attua il pensionamento, in quale modo si computa l'indennità integrativa speciale, visto che in base alla legge del 1983 va computata per quarantesimi? Chi ha già i quaranta quarantesimi perchè deve possedere un ulteriore requisito affinché si tenga conto per intero dei quaranta quarantesimi? Poichè la legge del 1983 per quaranta quarantesimi riconosce il diritto al computo integrale dell'indennità integrativa, a che serve porre un ulteriore requisito, quando si è già raggiunto il massimo che la norma del 1983 prevede? A noi sembra che si tratti, quindi, di un evidente errore e temo che il Parlamento, approvando una norma di questo genere, si ponga proprio nella condizione di divertire l'interprete nell'andare alla ricerca — come in un gioco d'azzardo — di quale possa essere stata la segreta intenzione del legislatore.

Per questi motivi e per quegli altri che verranno svolti dal senatore Mitrotti, in sede di illustrazione dell'ordine del giorno, noi esprimeremo, con una separata dichiarazione di voto, una posizione di astensione dal

voto su questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Restano da illustrare i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1765 per la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego e, in primo luogo, ancora di una proroga del trattamento economico provvisorio del personale dirigente dello Stato;

considerato che il ritardo nell'attribuzione del trattamento economico definitivo non può risolversi in danno, nè creare sperequazioni tra le posizioni di coloro che cesseranno, o sono cessati, dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio e quelli in servizio all'epoca dell'attribuzione di detto trattamento economico definitivo;

constatato che la provvisorietà del trattamento economico del personale dirigenziale si protrae, con una serie di provvedimenti di legge succedutisi nel tempo, sin da quando con la legge 11 luglio 1980, n. 312, veniva concesso al personale della dirigenza statale un primo «miglioramento temporaneo», in attesa che un'apposita legge determinasse quella riforma del trattamento giuridico ed economico del personale medesimo che non è stata ancora definitiva;

ritenuto necessario ed urgente intervenire per assicurare detto personale che lascerà, o ha lasciato, il servizio in regime di trattamento economico provvisorio che non gli verrà sottratto il beneficio economico di quiescenza derivante da quel trattamento economico definitivo atteso ormai da diversi anni e che, pur già legislativamente indicato nelle linee generali nell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, così come modificato dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, non è stato ancora determinato,

impegna il Governo:

ad inquadrare, ai soli fini del trattamento di quiescenza e con effetto dalla data di

attribuzione del trattamento economico definitivo, il personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, che cesserà o sia cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312, nei nuovi livelli retributivi che deriveranno dal trattamento definitivo stesso per la qualifica e per la classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento.

9.1765.1 GARIBALDI, JANNELLI, SAPORITO

Il Senato,

constatato che lo svolgimento dei giudizi di idoneità è, in diversi casi, sfociato in controversie giudiziarie;

rilevato che tale stato di cose è attribuibile oltre che a tentativi di «occupazione» di determinate facoltà universitarie da parte di taluni docenti, anche alla illegittima posizione assunta da componenti le Commissioni esaminatrici, per la manifesta incompatibilità tra tale veste e quella di esaminatore di propri «assistenti»;

preso atto che la normativa «insindacabilità» dell'operato dei Commissari può aver incentivato comportamenti di favore per taluni esaminandi e di danno per altri,

impegna il Governo,

a disporre la verifica di tale stato di cose per il ripristino della legittimità nei casi in cui risulti violata.

9.1765.2 MITROTTI

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge che è al nostro esame per la conversione in legge concerne la proroga del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e del parastato. Tuttavia questo trattamento è ancora di carattere provvisorio e allora si viene a creare una situazione estremamente anomala perchè i funzionari che vanno in pensione

nel tempo in cui appunto è in vigore tale trattamento provvisorio non è sicuro che godranno poi del trattamento definitivo della dirigenza dello Stato.

Noi avremmo preferito inserire un emendamento al decreto-legge da convertire in legge, ma non l'abbiamo fatto proprio perchè con il 30 aprile scade il termine di vigenza della normativa che concerne appunto il trattamento anche economico dei dirigenti dello Stato.

Avremmo pure potuto prendere in esame ciò che il senatore Biglia ha testè illustrato, perchè effettivamente si tratta di un problema che ci siamo posti anche noi.

Ma ad ogni modo, signor Presidente, per ovviare ad un inconveniente che è davvero drammatico, per il fatto che questi funzionari proprio per il ritardo del Parlamento non hanno potuto usufruire del trattamento retributivo della dirigenza che sarà poi stabilito in via definitiva per i dirigenti dello Stato e del parastato, a noi sembra opportuno, giusto, equo che si tenga presente anche quel personale che, nelle more, ha cessato o cesserà di prestare la sua attività e che non può o non potrà godere del trattamento definitivo, per la quiescenza, dei dirigenti dello Stato. Sono queste le ragioni del nostro ordine del giorno.

Credo che l'ordine del giorno possa essere condiviso da tutte le forze politiche qui presenti. Esso è stato presentato da me, dal senatore Saporito e dal senatore Garibaldi proprio perchè riteniamo che si tratti di un doveroso atto che il Parlamento deve compiere, soprattutto per evitare che si crei un'ingiustizia o una sperequazione che nelle intenzioni del legislatore certamente non sono volute.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, torno con l'illustrazione di questo ordine del giorno a porre all'attenzione di quest'Aula un problema significativo. Ritengo che sia a conoscenza dei più che le fasi di svolgimento dei giudizi di

idoneità in tanti casi, in molti casi, sono sfociate in controversie giudiziarie. Sono pendenti presso diverse procure impugnative di docenti che non hanno superato i giudizi di idoneità. Le motivazioni addotte nell'invocare la supplenza della giustizia ed i rigori della legge nei confronti di chi è accusato di aver manipolato i giudizi fondano su alcune considerazioni che ho ripreso ed indicato nell'ordine del giorno. La prima considerazione pone tutti noi nelle condizioni di riflettere sull'esistenza o meno di una posizione legittima da parte del componente delle varie commissioni che al tempo stesso assume la duplice veste di esaminatore e di titolare della cattedra presso cui risulta assistente l'esaminato.

Non vorrei, con l'effettuare tali sottolineature, che qualcuno, molto sbrigativamente, traducesse il mio intervento come un attacco preordinato ai titolari di cattedra. Ho tenuto a sottolineare all'inizio che si tratta di casi apparsi qua e là e che sono al vaglio della magistratura. Dirò qui — e ritengo che i colleghi non abbiano difficoltà a convenire con me — che se è disquisibile una illegittimità sul piano giuridico della norma, ritengo non possa essere contestata, nè posta nel nulla, una violazione morale, desumibile, dei comportamenti di quei componenti delle commissioni che, posti di fronte all'evenienza di dover esaminare e valutare i propri assistenti, non abbiano rinunciato all'incarico. Per questi casi ritengo sia d'obbligo per il legislatore non usare attenuanti nelle formulazioni di giudizi per i quali, peraltro, abbiamo uno specifico obbligo, se è vero, come è vero, che viene recapitata a noi la responsabilità di emanare norme congruenti, norme legittime, norme capaci di concretare una eguaglianza giuridica. Non vi è chi non veda le posizioni sperequate che insorgono e sono insorte nella fase dei giudizi di idoneità fra gli assistenti esaminati dai propri professori e gli altri docenti universitari che hanno dovuto, nei fatti, cedere il passo ai primi. Sulla materia, onorevole Ministro, ho interessato il Ministero della pubblica istruzione e la Presidenza del Consiglio con l'interrogazione 4-01996 del 20 giugno 1985 e devo purtroppo lamentare che fino a questo mo-

mento non è stato possibile ricevere alcun riscontro. Ritengo estremamente grave il silenzio del Ministero e sarei quasi portato ad usare un termine poco simpatico, signor Ministro, ma sta a lei, alla sua possibilità di replica, svuotarlo di significato: sono portato a parlare di coperture di vertice offerte a certe operazioni periferiche, che di certo non hanno infilato i guanti della correttezza, o, quanto meno, della decenza.

Taluni casi sono di una gravità enorme, essendosi peraltro scoperti o essendo venuti alla luce legami tra il componente della commissione esaminatrice e il professore giudicato che passavano anche attraverso consulenze retribuite di case editrici o comunque di organizzazioni che nel passato avevano remunerato economicamente gli stessi componenti delle commissioni giudicatrici.

Onorevole Ministro, ritengo che ella non potrà fare a meno di riferirsi esplicitamente a questo problema, atteso che esiste un documento di sindacato parlamentare già vecchio di quasi un anno ed esiste questa mia rinnovata denuncia.

Non vorrei far scadere un intervento di illustrazione di un ordine del giorno, che giustamente deve fermarsi all'aspetto generale di determinati problemi, nel particolare, con l'indicazione precisa di nomi e cognomi oltre che delle qualifiche universitarie e delle rispettive sedi.

Mi riserverò, ove del caso, di insistere nell'esigere un intervento chiarificatore del Ministro della pubblica istruzione e, questa volta, anche del Ministro di grazia e giustizia, perchè ai silenzi conniventi degli organi ministeriali della pubblica istruzione si è aggiunta ultimamente una connivenza giudiziaria, che ha posto taluni giudici nelle condizioni di archiviare sbrigativamente talune denunce senza nemmeno aver ascoltato testimoni che erano stati offerti a riprova di violazioni di legge.

Mi auguro che una resipiscenza dei vertici responsabili, anche se tardiva, potrà comunque emergere, dal momento che non è pensabile che situazioni siffatte possano subire il silenzio forzato.

L'azione giudiziaria di per se stessa dovrebbe essere motivo autonomo di accertamento da parte del Ministero. Questa determinazione fino ad oggi non è venuta dai vertici ministeriali, talchè ho trasfuso in un impegno, che quest'Aula richiede al Governo, questa larga attesa, un'attesa che non è solo dei docenti interessati ad un trattamento perequato ma è anche doverosamente dei componenti di quest'Aula, in quanto la funzione di controllo non è una funzione secondaria rispetto a quella legislativa.

Questo è un caso, uno dei pochi casi in cui l'Aula del Senato, mostrando attenzione alle sue prerogative di controllo, può porre il Governo nelle condizioni di diradare le nebbie del dubbio e può porre altresì gli interessati nelle condizioni di vedere accettate le richieste, da più parti venute, di una puntuale verifica dei fatti incresciosi che si sono verificati.

Io resto in questa fiducia, onorevole Ministro, speranzoso in un chiarimento che potrà quietare l'ansia di giustizia non solo mia ma anche di quanti l'hanno vista proditoriamente violata. Dopo la sua replica, se sarà il caso, aggiungerò qualche puntualizzazione con una dichiarazione di voto su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale. Sarei poi senz'altro favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Garibaldi ed altri. Non so se il Governo lo vorrà accettare, però mi sembra che esso dia soluzione ad una questione abbastanza meritevole di considerazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Mitrotti, mi sembra che per questo si potrebbe parlare addirittura di improponibilità, ma è giudizio suo, signor Presidente. Credo comunque che l'ordine del giorno vada ad impingere in una materia nella quale non credo assolutamente che il Governo possa assumersi la responsabilità di rivedere i giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici.

MITROTTI. Ma ci sono reati penalmente perseguibili.

DE CINQUE, *relatore*. Se ci sono dei reati, c'è l'autorità giudiziaria, in sede sia penale che amministrativa: non c'è bisogno di altro.

MITROTTI. Si deve effettuare un'ispezione per rilevare i reati.

DE CINQUE, *relatore*. L'ispezione va coordinata dall'autorità giudiziaria, ma se acquisissimo il principio che il Governo può addirittura andare a sindacare l'operato della commissione giudicatrice di un concorso avremmo la fine di ogni certezza, di tutto lo Stato di diritto. Quindi, per carità, sono assolutamente contrario a questo.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 10, già illustrato dal senatore Biglia, già l'altra volta avevo espresso la mia contrarietà, perchè in questo caso andiamo proprio contro lo spirito dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 1983, che aveva voluto eliminare, per non aggravare la spesa pubblica, il fenomeno dei pensionamenti anticipati, delle cosiddette pensioni *baby*. È vero che ci sono stati dei casi patologici di distorsione di questa norma, però non possiamo rimediare ad un caso patologico andando ad approvare un'estensione abnorme dell'allargamento della spesa riconoscendo l'indennità integrativa speciale per intero a chi non ha i quaranta quaresimi come richiede la norma di legge. Sono pertanto contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo innanzitutto il mio vivo ringraziamento al senatore De Cinque, la cui relazione estremamente chiara e puntuale mi esime dall'intervenire in modo analitico sul contesto del decreto. Il senatore De Cinque si è reso anche interprete del disappunto dell'Assemblea, di cui il Governo prende atto, per essere questo un decreto che per ragioni

varie ha finito con il cumulare materie diverse, cioè rilevanti per le singole parti anche se riconducibili, come il titolo del decreto dice, ad aspetti del pubblico impiego.

Non mi soffermo su questo punto perchè sono noti i provvedimenti in corso per una migliore utilizzazione della materia di decretazione, ma vorrei che l'Assemblea prendesse atto che il Governo recepisce le motivazioni riguardo a questo rilievo fatto anche dal senatore Taramelli e dal senatore Biglia.

Venendo al merito, il Governo prende ugualmente atto che vi è più convergenza di quanta sia stata espressa sul complesso del decreto. Il Governo è lieto che si determini un orientamento favorevole all'approvazione del provvedimento. Anche alcuni rilievi su aspetti parziali finiscono con l'essere superati, come anche il senatore Taramelli ha riconosciuto, dalla necessità di concludere definitivamente l'*iter* parlamentare. Non mi attarderò quindi nelle considerazioni fatte a proposito dell'articolo 10, condividendo in pieno le valutazioni del relatore; anche io convengo che la soluzione, con l'emendamento apportato dalla Camera, possa compensare le legittime preoccupazioni che anche in precedenza il Senato aveva manifestato. Quindi il Governo raccomanda l'approvazione del decreto, come pervenuto dalla Camera dei deputati e come illustrato dal senatore De Cinque. Esprimo parere contrario all'emendamento del senatore Biglia perchè mi pare che andrebbe a porsi in contraddizione con lo spirito e la lettera dell'articolo, per le ragioni che il Governo ha rappresentato e che nella sostanza mi sembrano essere apprezzate anche dalla maggioranza del Senato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei senatori Garibaldi e Jannelli, il Governo prende atto delle considerazioni ivi espresse che difficilmente possono essere contestate nella loro obiettività. Peraltro credo che il senatore Jannelli, che ha illustrato l'ordine del giorno, terrà conto del fatto che esso implica una assunzione di responsabilità sotto il profilo della copertura finanziaria. Pertanto io posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, facendomi carico di

rappresentare le motivazioni che hanno ispirato l'ordine del giorno.

Anch'io ritengo sostanzialmente improponibile l'ordine del giorno del senatore Mitrotti, ma non voglio mancare di rispondere alle sue considerazioni. Nella sostanza, tale ordine del giorno invita il Governo, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, a ripristinare la legittimità nei concorsi universitari, che egli ritiene non sia stata sempre rispettata. Come ha detto il senatore De Cinque, non solo il Governo non può e non deve interferire nelle valutazioni di merito delle commissioni di concorso, ma il senatore Mitrotti che è così attento sa benissimo che in base alle norme di legge i membri delle commissioni sono eletti e sorteggiati e che gli atti dei concorsi universitari vengono esaminati dal consiglio universitario nazionale che ha potere vincolante nei confronti della decretazione del Ministro. Perciò in questa materia nessun potere discrezionale, di nessuna natura è atto autonomo del Ministro. Quando siano stati rappresentati motivi di illegittimità in via amministrativa, il Ministero è intervenuto nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle procedure previste. Quindi non vi è nessuna omissione da parte del Ministero della pubblica istruzione in questa materia delicatissima e quindi, qualora questo ordine del giorno fosse proponibile, per le motivazioni che lo ispirano e per la finalità che lo sollecita, sarebbe da me non accolto. (*Commenti del senatore Mitrotti*).

Ribadisco il parere contrario sull'emendamento Biglia.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, udite le dichiarazioni del Ministro, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

JANNELLI. Ho ascoltato molto attentamente quanto il Ministro ha detto a nome del Governo e soprattutto sottolineo il fatto che lei, signor Ministro, ha avuto la sensibilità di riconoscere come esatte, giuste ed eque le considerazioni che avevamo esposto nell'ordine del giorno.

Perciò, data la motivazione del signor Ministro, ci riteniamo soddisfatti che l'ordine

del giorno sia accettato come raccomandazione dal Governo, che sarà poi disponibile quando tratteremo il problema in sede legislativa. Non insistiamo pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, udite le dichiarazioni del Ministro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MITROTTI. Volevo sommessamente rilevare, onorevole Ministro, che la rinuncia ad ogni potestà, che è leggibile dal suo intervento, falsa anche le attuali attribuzioni normative degli organi che lei ha invocato. *Ad abundantiam* aggiungo che per taluni casi il CUN ha rilevato motivi di dubbi, invitando le commissioni al riesame. Ma è qui che il meccanismo gira a vuoto, perchè il riesame non ha fatto altro che consolidare i giudizi pregressi. Ora, di fronte ad una fase di dubbio sottolineata anche dal comportamento del CUN, è doveroso, rientra nei doveri d'ufficio del Ministero, disporre una fase accertativa.

Ammesso e non concesso che il Ministero non abbia capacità autonoma di ricercare la legittimità funzionale di questi organismi (e non sono di questo parere; sono convinto che il Ministero ha l'obbligo, il dovere di garantire la legittimità funzionale), anche, dicevo, nell'ipotesi estrema che questo non rientri nelle possibilità del Ministero, il debito di chiarezza non esime nè questo Ministero nè quello di grazia e giustizia dall'indagare a fondo in queste situazioni. Dispiace dover rincarare la dose, ma quando sono posto di fronte a casi, denunciati alla magistratura con nome e cognome di docenti, casi di retribuzioni economiche anticipatamente date ai componenti la commissione, quando sono posto di fronte a casi in cui, pur non esistendo limitazione al numero delle idoneità, si falchiano i posti unicamente per garantire la scalata del proprio *staff*, quando sono di fronte all'evidenza che professori universitari che sono stati in carica per sedici o diciotto anni vengono dopo questo periodo dichiarati inidonei, vi sono le condizioni per le quali lei, Ministro della pubblica istruzione, deve vergognarsi di aver tenuto su

una cattedra universitaria per diciotto anni professori dichiarati inidonei! (*Proteste dal centro. Richiami del Presidente*).

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si vergogni lei di parlare in questo modo!

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, non posso ammettere che lei usi questo tono!

MITROTTI. Non dobbiamo mascherare le inefficienze, le incapacità e le connivenze con una assenza di debito giuridico o, peggio, con una impossibilità ad agire. Il disegno è molto più ampio: esso si concreta in periferia e ha il coperchio al centro. Ne prendo atto, onorevole Ministro: vuol dire che la prossima interrogazione o interpellanza eviterò di mandarla al Ministro della pubblica istruzione, la manderò direttamente al Ministro di grazia e giustizia.

Insisto per il voto sull'ordine del giorno, perchè deve rimanere agli atti la responsabilità di ciascuno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione, giacchè mi preoccupa il dover accettare, con un voto dell'Assemblea, il concetto che ha introdotto il relatore, senatore De Cinque, e che l'onorevole Ministro ha accettato, e cioè che il Ministero della pubblica istruzione, e più in generale qualunque Ministero, non abbia competenza rispetto agli atti compiuti nell'ambito delle funzioni dello stesso Ministero. (*Interruzione del ministro Falcucci*). Onorevole Ministro, non vi è alcuna possibilità di equivoco, dato che il senatore De Cinque parlava di incertezza del diritto e di confusione. Non esiste proprio niente di tutto questo! Il potere autonomo del cittadino che si sente leso può essere esercitato o presso la giurisdizione amministrativa o presso la giu-

risdizione penale, secondo la valenza del caso. Resta però in piedi il problema della competenza del Ministero anche attraverso inchieste di ordine amministrativo per accertare la regolarità formale e sostanziale dei procedimenti posti in atto dal Ministero.

Ora, se vi sia o no un organismo, qual è quello che il Ministro ha enunciato, cioè il consiglio nazionale universitario, anche le decisioni di quest'ultimo per quanto vincolanti agli effetti del potere del Ministro sulla nomina delle graduatorie sono soggette ad una verifica di legittimità sostanziale e formale. Ciò era quanto chiedeva il senatore Mitrotti con la sua interrogazione. E quando un Ministro, onorevole Falcucci, per un anno non risponde ad una interrogazione, è chiarissimo che sorge nel parlamentare il diritto-dovere di protestare in Aula e soprattutto di far rilevare che esiste obiettivamente il pericolo che il silenzio del Ministero si sostanzia in una forma di copertura per illeciti comportamenti. Questo è il problema che abbiamo dovuto sollevare; mi sembra che non si possa quindi rimproverare nulla al senatore Mitrotti per aver accentuato in sede polemica un dissenso rispetto ad una mancata assunzione di responsabilità: i Ministri della Repubblica debbono pensare di essere Ministri della Repubblica e debbono saper fare il loro dovere! Se non lo fanno si mascherano, come vuole il senatore De Cinque, dietro presunte incompetenze e vengono meno alla loro funzione.

Quindi, l'opposizione ha il titolo e il dovere morale di ricordare questa incombenza.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, è inaccettabile il travisamento delle dichiarazioni che io ho reso poc'anzi. Io mi riferivo alle valutazioni di merito di commissioni di concorso universitarie e quindi credo che nessun membro del Parlamento possa imputare a responsabilità dell'amministrazione i comportamenti delle

commissioni di concorso... (*Interruzione del senatore Mitrotti*).

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, la prego di non interrompere il Ministro; io prima le ho dato la parola, ora però le chiedo di lasciar parlare gli altri.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*... prevedendosi tutte le norme a garanzia dei legittimi interessi dei candidati o degli aventi titolo a rivendicare i loro diritti: cosa che io mi sono ben guardata dal mettere in discussione!

Quindi, se il senatore Mitrotti ha delle imputazioni da fare riguardo alle competenze proprie del Ministero le avanzi, ma non può imputare responsabilità che non sono, in quanto attinenti alla giustizia amministrativa o penale, proprie del Ministero.

Quanto alla interrogazione da lei presentata, onorevole Mitrotti, la messa all'ordine del giorno di interrogazioni orali non è di competenza del Ministro. Se l'interrogazione fosse a risposta scritta avrebbe già avuto risposta. Non appena tale interrogazione verrà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà dovere del Governo rispondere.

MITROTTI. Signor Ministro, l'interrogazione da me presentata è a risposta scritta.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Se le cose stanno così, accerterò le responsabilità, ma in ogni caso la materia in discussione attiene alla distinzione dei poteri amministrativi rispetto alla competenza propria ed autonoma delle commissioni di concorso ed alle competenze attinenti alla giustizia amministrativa e penale.

DE CINQUE, *relatore*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, le darò la parola — se la chiederà — al termine della seduta.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Mitrotti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro ».*

*L'articolo 11 è soppresso.*

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 9 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

## Art. 4.

1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

## Art. 5.

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La locuzione « personale non proveniente da carriere militari inferiori » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi.

## Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 7.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

Art. 8.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal senatore Biglia nel corso del suo intervento in discussione generale:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nei casi di dimissioni presentate, fra l'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 17 del 1983 e l'entrata in vigore del presente decreto-legge, da chi aveva almeno venti anni di servizio utile ai fini del pensionamento».*

10.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, RASTRELLI, DEL PRETE, FILETTI, GIANGREGORIO, COSTANZO, FINESTRA

Ricordo che su questo emendamento il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario.

Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, ho notato che l'argomentazione del relatore, accolta anche dall'onorevole Ministro, per il non accoglimento di questo emendamento consiste nel sostenere che esso è contrario alla logica

dell'articolo e alla logica stessa della legge del 1983. È cosa verissima: si tratta infatti di introdurre una norma che ha espressamente carattere transitorio la cui finalità è quella di rimediare al fatto che — utilizzando la norma del 1983, mal fatta e mal formulata dal legislatore — sono state commesse ingiustizie. Si tratta di prendere atto che quella norma rimane in piedi per quel che riguarda il regime ordinario, nonchè per avere elevato da 15 a 20 anni il numero minimo degli anni necessari ai fini del trattamento pensionistico; ma visto che vi era una grossa falla dalla quale molti sono passati, si ritiene equo spostare la data di applicazione per tutti in modo tale che per questi tre anni passati non si verifichino ingiustizie.

Siccome si tratta di una norma transitoria che configura un'eccezione, è lapalissiano il suo contrasto con la regola generale, ma proprio per salvare, insieme alla norma generale che da oggi in poi non avrà più eccezioni, anche un'elementare principio di giustizia per cui il funzionario leale e corretto non deve esser trattato peggio del funzionario sleale e furbo. Dirci che questo emendamento è in contrasto con la norma generale, è dirci una cosa evidente, ma, secondo noi, si tratta di farsi carico di questo contrasto — anche a costo di spendere qualche lira in più — per fare un'opera di giustizia, per ammettere un errore e ripartire da adesso col piede giusto così da poter trattare tutti in modo

uguale. Ciò non vuol dire svuotare di significato la norma del 1983 che rimane in vigore per l'elevamento da 15 a 20 anni. In questo modo va inquadrato l'emendamento, e voglio far presente al Senato che in quest'Aula, non più tardi di un mese fa, è stata votata una tabella riguardante limiti di età per il collocamento nella posizione in riserva degli ufficiali di complemento, tabella che elevava di qualche anno questi limiti. Era una norma destinata all'avvenire, ma l'articolo 2 del provvedimento di legge che accompagnava la tabella stabiliva che questa nuova tabella avesse effetto a partire dal 1954, cioè 32 anni prima. Se il Senato arriva a questo punto e ritiene giusto, per evitare ingiustizie e sperequazioni tra le varie armi nei confronti degli ufficiali di complemento, far retroagire di 32 anni una legge, ci si chiede perchè — di fronte a casi di cui si riconosce l'esistenza e

che hanno dettato la norma che stiamo varando — non debba tener conto di questi tre anni al fine di riportare giustizia tra i pubblici dipendenti che in questi tre anni hanno cessato il servizio.

Il nostro Gruppo insiste, quindi, nel suo emendamento confidando che l'Aula — nonostante le raccomandazioni del relatore e del Ministro — voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1 presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Il testo dell'articolo 12 è il seguente:

#### Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto dire che in seguito agli interventi dei senatori Biglia e Mitrotti e visto l'andamento dei lavori, la posizione di astensione dal voto del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale risulta ampiamente motivata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Seguito della discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:**

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475);

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore **Bastianini** e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore **Libertini** e di altri senatori

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 475, 91 e 191.

Ricordo che nella seduta del 20 marzo è stata approvata la questione sospensiva.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 475 nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. Per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto di un terzo.

2. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione preesistenti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Per le aree agricole si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Ricordo che, in relazione a questo articolo, sono stati approvati gli emendamenti 1.10 e 1.11 (punto 3); resta da votare l'emendamento 1.6, mentre l'emendamento 1.7 è precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1. L'emendamento 1.6 è il seguente:

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ma non si devono considerare eventuali preesistenti vincoli non indennizzati».

1.6 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLISE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI**

Passiamo alla votazione.

**BIGLIA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Mi limiterò ai 15 minuti assegnati per le dichiarazioni di voto, ma, riprendendo un discorso interrotto il mese scorso, può essere opportuna qualche considerazione di carattere generale.

Riprendiamo la discussione su questo argomento dopo quanto è successo in Aula a proposito dell'esame di questo disegno di legge sull'indennità di espropriazione, ma soprattutto dopo che la Corte costituzionale è intervenuta con una recente sentenza — di cui si è in attesa di conoscere la motivazione, ma di cui già i mezzi di stampa e televisivi hanno diffuso il dispositivo — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che in quest'Aula era stata approvata col nostro voto contrario, la quale stabiliva il rinnovo obbligatorio dei contratti di locazione a uso non abitativo.

Si dirà: «è materia diversa». Però di uguale c'è che, ancora una volta, la Corte costituzionale è intervenuta bocciando una legge del Parlamento, arrivando alle conclusioni di cui soltanto il nostro Gruppo si era fatto portatore in Aula.

È triste in queste circostanze — non ne siamo lieti — dover constatare che avevamo ragione. Non ne siamo lieti perchè ciò vuol dire constatare che il meccanismo istituzionale non funziona; funziona soltanto l'ultimo vertice, l'ultima garanzia, l'ultima spiaggia che è la Corte costituzionale.

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO

(Segue BIGLIA). Ma evidentemente il Parlamento non si dà carico di seguire gli avvertimenti della Corte costituzionale.

In quell'occasione noi avevamo ricordato che, con una recente sentenza dell'aprile 1984, la Corte costituzionale aveva già preannunciato che il provvedimento di cui in quella sede non veniva dichiarata l'incostituzionalità era l'ultima eccezione consentita, senza pronunzie di incostituzionalità, del regime vincolistico delle locazioni.

Il Parlamento non ne ha tenuto conto. Noi ci siamo preoccupati in quell'occasione di ricordare la voce autorevole della Corte costituzionale, ma questa Aula, come l'altra, non ne hanno voluto tener conto: hanno avuto piacere di metterci ancora una volta in minoranza e la Corte costituzionale ha fatto giustizia.

Perchè ricordo questo? Perchè c'è una stretta analogia. Noi abbiamo ricordato altre sentenze della Corte costituzionale, altre sentenze che hanno già preannunciato quale può essere l'atteggiamento della Corte di fronte a norme che, intervenendo a sacrificare i diritti dei privati, non prevedano un adeguato indennizzo.

Qui si discute, si fanno acrobazie sull'equo indennizzo, sul congruo indennizzo, su quell'indennizzo che i costituenti hanno voluto senza aggettivo, si fanno acrobazie — dicevo — per apporre un aggettivo così da limitarlo.

Ricordavo oggi ad alcuni colleghi una tradizione di Venezia, una delle storiche repubbliche marinare, che consisteva nell'obbligo del cancelliere, prima che il tribunale dei Dieci si radunasse in camera di consiglio per deliberare, di invitare a ricordarsi del povero fornaretto di Venezia che probabilmente è un personaggio leggendario. Ma era una leggenda così diffusa nella coscienza popolare che il monito veniva rivolto al Consiglio dei Dieci quando doveva recarsi a giudicare per-

chè meditasse sugli errori commessi in passato. Invece che approvare affrettamente gli altri commi dell'articolo in esame ed eventualmente, poi, a seconda dell'esito della votazione sull'articolo 1, gli altri articoli di questo disegno di legge, sarebbe opportuno che qualcuno ci rammentasse: «Ricordatevi della Corte costituzionale, ricordatevi dei misfatti, voi legislatori, che già avete compiuto», cioè della continua approvazione di norme poi caducate dalla Corte costituzionale. È un dato statistico molto eloquente! La Corte costituzionale lavora molto di più sulle leggi approvate dal 1960 in poi che non sulle leggi approvate nei periodi precedenti e addirittura nei quasi cento anni di vita del Regno d'Italia, prima della Costituzione. Le leggi emanate in precedenza, comprese quelle del periodo fascista, sono più rispondenti e conformi ai principi generali enunciati dalla Costituzione di quanto non lo siano le leggi che dal 1960 in poi il Parlamento ha cominciato a sfornare, da quando, cioè, è cominciata una certa politica di «attenzione alla sinistra», poi di centro-sinistra e poi di Governo di solidarietà nazionale.

In questo quadro vanno collocati gli emendamenti presentati e va ribadita la circostanza che dopo che il Senato bocciava regolarmente i nostri emendamenti ci siamo assentati dall'Aula, in modo da lasciare la maggioranza a risolvere da sola i suoi contrasti interni. Così è stato approvato un emendamento socialista con il voto dell'estrema sinistra che ha stravolto completamente l'impostazione che la stessa maggioranza voleva dare. In tal modo abbiamo messo la maggioranza nelle condizioni di decidere se mantenere l'articolo 1 che ha ridotto ad un quarto del valore venale l'indennità di espropriazione, cioè il compenso che lo Stato deve erogare a un cittadino, privato di un suo bene, a differenza di un altro cittadino più fortunato,

il cui immobile non viene espropriato per pubblica necessità. Sempre in questo quadro va collocato anche l'emendamento 1.6 dove chiediamo, poichè si dice che per determinare il valore dell'immobile si deve considerare la sua situazione precedente all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di non tener conto dei vincoli che eventualmente in quel momento già esistevano in forza di un precedente strumento urbanistico e quindi non preordinato all'esproprio che adesso si sta effettuando. Il vincolo di un precedente strumento urbanistico che ha appunto vincolato per anni l'area, abbassandone il valore non dovrebbe essere considerato se il vincolo stesso non sia stato indennizzato. Se è stato indennizzato, il cittadino ha già ricevuto il risarcimento ma, in caso contrario, per valutare il valore venale, non bisogna soltanto ipotizzare che il bene non abbia il vincolo posto dallo strumento urbanistico preordinato alla espropriazione, ma anche che non abbia gli eventuali vincoli che sono stati posti con strumenti urbanistici precedenti e quindi non preordinati all'esproprio. Altrimenti la norma affermerebbe soltanto un principio che rimarrebbe molto platonico, perchè i piani regolatori molto spesso riconfermano vincoli precedenti.

Se si tiene conto del valore derivante dai vincoli precedenti si ha un abbattimento di valore che non viene indennizzato proprio perchè causato da un vincolo di piano regolatore non preordinato all'esproprio della cui valutazione si sta parlando.

È un discorso un po' tecnico, però, quando si vuole entrare nel merito di questa normativa, bisogna cercare di esaminarne anche tutti i risvolti, tenendo presente che si sta sacrificando un diritto privato di fronte all'interesse pubblico che certamente deve prevalere. Il diritto privato, però, va, sì, sacrificato, ma va anche indennizzato. Se non viene indennizzato si ha una violazione dell'articolo 42 della Costituzione, ma soprattutto si ha una violazione dell'articolo 53 che stabilisce il principio della capacità contributiva, mentre alle spese determinate da quell'opera pubblica cui è destinata quella singola espropriazione di cui si sta parlando il proprietario del bene che viene espropriato con-

corre con una contribuzione del tutto particolare, che può essere rappresentata dai tre quarti, dalla metà, da un quarto, forse anche dal 10 per cento ma, comunque, da un contributo ulteriore rispetto a tutti gli altri cittadini senza che si tenga conto della sua capacità contributiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, annuncio che i senatori comunisti voteranno contro l'articolo 1.

Siamo consapevoli che altri settori del Senato, la maggioranza, voteranno contro l'articolo 1: in realtà, questo voto esprime soltanto l'orientamento, che ha evidentemente motivazioni diverse, di riportare in Commissione l'intera materia dopo il contrastato *iter* che ha avuto l'articolo 1. Do al nostro voto contrario lo stesso significato, evidentemente.

Al di là del merito dell'articolo 1, siamo favorevoli al fatto che la materia ritorni in Commissione: decisione che naturalmente spetterà alla Presidenza ma che il voto contrario prepara.

Così si conclude — questo è ciò che voglio dichiarare — un tentativo di far passare un disegno di legge sbagliato.

Abbiamo illustrato ampiamente nella discussione generale, nei nostri interventi, i motivi della nostra opposizione per i veri e propri errori contenuti in questo tentativo, e ci auguriamo vivamente che la maggioranza nel suo insieme, nelle sue singole componenti, voglia, nella discussione che vi sarà, riconsiderare l'intera questione alla luce della ragione e alla luce dei problemi che in quest'Aula abbiamo posto.

Debbo ancora aggiungere una richiesta che non rivolgiamo tanto alla Presidenza del Senato, quanto al presidente della Commissione lavori pubblici, senatore Spano, della cui imparzialità ed efficienza ci fidiamo, perchè in Commissione è già stato rinviato il nostro progetto di legge che riguarda un tentativo di disciplina organica per il regime dei suoli e ora la Commissione stessa dovrà esaminare anche questo stralcio.

Chiediamo formalmente qui, pertanto, non alla Presidenza del Senato ma al presidente della Commissione, nel senso che a lui ci rimettiamo, che si possa stabilire un calendario che consenta almeno la discussione alternata — non vogliamo confondere le due cose — dello stralcio e della legge per la disciplina organica, considerando che il nostro disegno di legge è stato presentato all'inizio della legislatura, era stato presentato già nell'altra legislatura, su di esso si sono avute dichiarazioni di urgenza, è stato rinviato in Commissione con l'impegno di tutti ad esaminarlo, e se non lo si esaminasse si commetterebbe un'azione non giusta e non corretta.

Confidiamo che il presidente e i colleghi accettino dunque questa nostra richiesta — su cui non dobbiamo decidere qui, ma la preannuncio — che la Commissione lavori parallelamente a un'ipotesi di stralcio e al disegno di legge organica.

Per lo stralcio voglio ancora precisare che facemmo in Commissione tentativi di arrivare ad una posizione convergente. Questi tentativi fallirono: ci auguriamo che questa volta un tentativo serio in Commissione possa essere compiuto da ogni parte.

DEGOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGOLA, *relatore*. Vorrei dire soltanto che non posso esprimere un parere favorevole, a mia volta, all'articolo 1, proprio per ragioni di merito.

Per quanto riguarda lo stralcio, non credo che qui si tratti di decidere uno stralcio: sullo stralcio si è già pronunciata l'Assemblea durante la prima fase del dibattito che

ha riguardato questi disegni di legge e lo stralcio mi pare che sia stato già approvato dall'Assemblea. Semmai, se la votazione che ora si farà sull'articolo 1 dovesse dare esito negativo nel senso che l'articolo 1 non sarà approvato, credo che si porrà l'esigenza — mi permetto di suggerirlo fin d'ora alla Presidenza — di un rinvio alla Commissione che però mi pare dovrebbe riguardare la parte restante del disegno di legge e non più l'articolo 1. Quindi non mi pare che di stralcio si tratti.

Nel merito devo dire di non poter essere favorevole perchè ebbi già a ricordare durante la replica alla fine della discussione generale che il meccanismo che era stato individuato nel disegno di legge del Governo e ripreso dalla Commissione aveva, sì, avuto un pronunciamento di costituzionalità in senso positivo con una sentenza della Corte costituzionale del 1960, ma tutte le riduzioni apportate al meccanismo delle indennità di cui alla cosiddetta legge di Napoli mi fanno ritenere che non venga rispettato quel requisito di «serio ristoro» dell'indennizzo più volte indicato come essenziale dalla Corte costituzionale. Per questa ragione, signor Presidente, sono contrario all'articolo 1 e credo di interpretare anche l'orientamento della maggioranza della Commissione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Siamo contrari all'articolo 1 proprio perchè abbiamo visto approvare, nei commi, impostazioni di merito assolutamente contrarie alle nostre tesi, con il rigetto anche da parte della maggioranza dei nostri emendamenti che tendevano a rendere la legge non soltanto più giusta, ma conforme ai precetti già preannunciati dalla Corte costituzionale in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi.

Quello che ci stupisce in questa sede è che coloro che in sostanza hanno vinto, approvando quell'emendamento che ha stravolto il contenuto dell'articolo 1, e cioè il Gruppo comunista, forse per il desiderio di non esse-

re mai messi in minoranza e di trovarsi sempre dalla parte di coloro che vincono, questa volta votino ancora contro. Ecco, dopo avere imposto un articolo così come essi lo volevano, con una riduzione al massimo delle indennità di espropriazione fino a rendere tale espropriazione quasi interamente una confisca, adesso invece sono d'accordo nel bocciare l'articolo.

LOTTI MAURIZIO. Sa bene che non volevamo questo articolo.

BIGLIA. Non si tratta solo di riportare il provvedimento in Commissione per poter poi in sede di Commissione tentare un'altra volta l'abbinamento con il disegno di legge del Gruppo comunista concernente il regime dei suoli, e quindi per allargare il discorso sull'inerenza o meno dello *ius aedificandi* al diritto di proprietà: si tratta proprio di bocciare l'articolo, quindi con tutte le conseguenze che la bocciatura dell'articolo può avere e che il relatore, a mio modo di vedere, esattamente ha ricordato poco fa. Una volta bocciato l'articolo si potrà, in Commissione, andare avanti nell'esame di questo disegno di legge, tenendo conto della pronuncia di stralcio già definita dall'Aula e senza più poter adottare disposizioni come quelle che verranno sperabilmente con il prossimo voto bocciate e attualmente contenute nell'articolo 1.

Proprio per questa impostazione che mi pare sul piano procedurale corretta, così come enunciata dal relatore, mi stupisce la posizione comunista e non so dare altra spiegazione se non quella che il Gruppo comunista è già d'accordo con i Gruppi di maggioranza, o che non voglia trovarsi soccombente in una votazione che è stata proprio determinata da una loro vittoria procurata dallo strano e ambiguo atteggiamento del Gruppo socialista. Per questo motivo votiamo contro l'articolo 1.

LIBERTINI. Guardi, senatore Biglia, che è tutto chiaro. Non c'è niente di ambiguo.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo contro l'articolo 1 per consentire, su una materia che ha dato motivo di discussione, una riconsiderazione e una rivalutazione, in relazione anche alle ragioni che avevano portato il nostro Gruppo a presentare emendamenti e a chiederne la votazione. In sostanza, si tratta di riconsiderare le due fondamentali esigenze che vanno salvaguardate: quella di un congruo indennizzo al proprietario in sede di esproprio, ma anche l'esigenza degli enti pubblici, che devono operare le espropriazioni, di poter disporre di mezzi adeguati per provvedere alla realizzazione di opere di pubblica utilità in relazione all'aumentata incidenza che la indennità di esproprio che verremo a determinare avrà sui loro bilanci.

L'altra ragione che va riconsiderata — e che col nostro emendamento abbiamo ritenuto di porre all'attenzione dell'Assemblea — è quella di non creare situazioni di ambiguità nell'applicazione dei criteri d'esproprio. Voglio ricordare, ancora una volta, che nel testo dell'articolo 1 si prevedevano solo due categorie di aree, quelle edificabili e quelle agricole, mentre noi abbiamo voluto sottolineare, col nostro emendamento, che esiste una terza categoria di aree, quelle cioè che non sono nè edificabili nè agricole, rispetto alle quali c'è l'esigenza di dare una precisa normativa d'esproprio. Ecco quindi la ragione per cui votiamo contro l'articolo 1 affinché, sollevato il problema, che è stato anche oggetto di alcune riflessioni nell'ambito delle forze di maggioranza, si possa arrivare ad una ridefinizione più precisa, ma anche soddisfacente, delle questioni connesse che sono le più importanti del provvedimento all'esame. Confermo quindi il voto contrario del Gruppo socialista.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, annuncio anch'io il mio voto negativo all'articolo 1 per

le ragioni che ha già espresso il relatore, senatore Degola, che condivido in pieno. Avevo già perplessità sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1 nella formulazione del disegno di legge, ma l'appesantimento dovuto all'emendamento che è stato votato nella precedente seduta mi sembra che contrasti in maniera eccessiva con il principio del giusto indennizzo che la Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni. Per questo sono lieto che tutta l'Assemblea, in questa occasione, dia un voto negativo per ridiscutere l'intera questione in Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**Non è approvato.**

Onorevoli colleghi, comunico che la reiezione testè operata dall'Assemblea dell'articolo 1 del disegno di legge comporta evidenti riflessi su tutte le altre disposizioni del provvedimento. Pertanto, fermo restando — voglio sottolineare ancora una volta quanto già ricordato dal relatore — che vale la decisione precedentemente assunta di stralciare gli articoli dall'1 al 19 e dal 23 al 26 del disegno di legge n. 191, dispongo, nell'interesse della discussione, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, l'accantonamento e il rinvio in Commissione dei restanti articoli del disegno di legge n. 475 e dei relativi emendamenti. Sarà poi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a stabilire la data in cui dovrà essere ripresa in Assemblea la discussione dei disegni di legge nn. 475, 91 e n. 191.

**Approvazione di questione sospensiva  
per il disegno di legge n. 1478**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli e suo potenziamento», d'iniziativa dei deputati Cirino Pomicino, Napolitano, Di Donato, Cifarelli, Vignola e Viscardi, già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

**TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, a nome del Governo chiedo che la discussione di questo argomento sia sospesa in quanto occorre operare un approfondimento di carattere tecnico.

**FERRARA SALUTE, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARA SALUTE, relatore.** Concordo con la richiesta del Governo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione sospensiva.

**È approvata.**

La data della successiva iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 1478 sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

**Approvazione di questione sospensiva  
per il disegno di legge n. 1328**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato».

**SAPORITO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, chiedo che la discussione del provvedimento sia sospesa per breve tempo sia per consentire al ministro Gaspari, che ha seguito in Commissione la discussione su questo disegno di legge, di essere presente, sia per consentire ai Gruppi politici di pronunciarsi intorno ad alcuni emendamenti preannunciati in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva.

**È approvata.**

La data della successiva iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 1328 sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, ritengo che la mia relazione sarà breve in quanto l'argomento oggi al nostro esame, o meglio gli emendamenti che l'altro ramo del Parlamento ha apportato al disegno di legge n. 1694, sono stati abbondantemente esaminati questa mattina nel corso dei lavori della 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

Ribadisco, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il mio stupore per l'emendamento che è stato ieri approvato nell'altro ramo del Parlamento; lungi da me il voler aprire in questa sede un contenzioso con la Camera dei deputati, ma mi corre l'obbligo di esternare non solo il mio stupore ma anche la mia amarezza, perchè quanto è stato fatto nell'altro ramo del Par-

lamento viene ad essere in netto contrasto con quella norma che il Senato aveva approvato e che evidentemente l'altro ramo del Parlamento non ha sufficientemente compreso.

In sostanza, cosa si diceva con l'emendamento che noi approvammo in prima lettura? Non si diceva altro che la fiscalizzazione degli oneri sociali viene corrisposta a quelle aziende che applicano i contratti di lavoro: niente di più!

L'altro ramo del Parlamento enuncia una motivazione che mi lascia evidentemente perplesso, perchè nei resoconti della Camera leggo testualmente: «Tale clausola obbligherebbe in pratica le imprese operanti nelle zone e nei settori più deboli dell'economia nazionale, soprattutto ma non solo nel Mezzogiorno, a chiudere, perchè non è ignoto a nessuno che in certe zone e in certi settori l'occupazione è giocoforza marginale e si fonda, consenzienti le stesse organizzazioni sindacali, sui livelli retributivi che risultano compatibili con le condizioni in cui quelle imprese sono costrette ad operare».

FERRARI-AGGRADI. È proprio scritto così nel documento ufficiale?

CENGARLE, *relatore*. Questo è scritto negli atti della Camera dei deputati, senatore Ferrarri-Aggradi, e non potevo non rimanere sorpreso dal contenuto di simili dichiarazioni, proprio perchè in contrasto con quanto da noi detto precedentemente. Cito un solo caso: lo Stato chiede alle imprese quando indice un appalto che esse per parteciparvi debbono come minimo rispettare i contratti di lavoro. Ma in questo caso cosa succederebbe? Succederebbe che le aziende per partecipare agli appalti debbono rispettare i contratti di lavoro, mentre per ottenere la fiscalizzazione degli oneri sociali basta che paghino un qualche cosa, ed è su questo qualche cosa, cioè di fatto sulla paga, che deve essere svolto il discorso della fiscalizzazione. Noi non possiamo che respingere questo modo di concepire la funzione dello Stato e il tipo di intervento statale nei confronti del Mezzogiorno e di quelle aziende.

Inoltre riteniamo — e lo ribadiamo in questa sede — che, se si dovesse operare secondo l'emendamento che è stato approvato dalla Camera dei deputati, noi in sostanza non faremmo altro che favorire il lavoro nero e una concorrenza sleale, mettendo a disagio coloro che applicano i contratti e coloro che sono ligi alle leggi.

Questa è la conseguenza che si determinerebbe qualora noi accettassimo — lo ripeto — l'emendamento che è stato proposto dall'altro ramo del Parlamento.

Si dice che per queste operazioni vi è il consenso dei sindacati. Onorevoli senatori — l'ho detto questa mattina in Commissione e lo ribadisco qui — credo che il contratto di lavoro sia lo strumento massimo per l'operatività del sindacalista. Inoltre, ritengo che il contratto di lavoro vada difeso e tutelato anche a dispetto di eventuali sindacalisti che consentano che esso sia disatteso. Capisco che in determinate e drammatiche situazioni si possa subire, al limite, che il contratto non sia operante, ma dare il consenso a che ciò avvenga, significa mettersi fuori da ogni logica sindacale, e sarebbe bene che sindacalisti di questo tipo cambino mestiere e subito.

Detto questo, faccio un'ulteriore considerazione sulla ripresentazione del nostro testo: lo presentiamo convinti che, così facendo, aiutiamo in concreto il Sud, e credo che il Parlamento abbia dato concrete dimostrazioni di volerne effettivamente aiutare lo sviluppo. Non si può tuttavia pensare che tale sviluppo sia agevolato da un simile modo di operare perchè se così facessimo renderemo un cattivo servizio a quei lavoratori, e continueremo a perpetuare un certo tipo di intervento che ha tutte le caratteristiche dell'assistenzialismo nei confronti del quale — almeno a parole — tutti ci dichiariamo contrari.

Ecco perchè, onorevoli colleghi e signor rappresentante del Governo, questa mattina la Commissione lavoro ha all'unanimità ripresentato la norma così come l'avevamo a suo tempo votata, perfezionandola con l'eliminazione del riferimento ai contratti aziendali, al fine di evitare interpretazioni diverse e per dare in sostanza una dimostrazione di coerenza con quanto andiamo sempre affer-

mando; mi auguro che in questo modo possiamo mettere l'altro ramo del Parlamento nelle condizioni di capire la nostra impostazione, dandogli anche il tempo sufficiente per approvarla.

Mi rendo conto che questo decreto scade il 22 aprile e che i giorni a disposizione non sono tanti; tuttavia ritengo che piuttosto che licenziare — anche ai fini delle stesse scadenze — un provvedimento che avrebbe dato l'impressione di una tolleranza rispetto all'evasione da parte di un ramo del Parlamento, sia meglio far decadere il decreto affinché il Governo sia posto nelle condizioni di reiterarlo tenendo conto delle considerazioni emerse piuttosto che varare un provvedimento pasticciato solo perchè la scadenza del decreto è vicina. Dico questo a ragion veduta anche perchè mi pare che da parte di tutti i colleghi questa mattina in Commissione sia stato espresso un orientamento sostanzialmente favorevole alla mia proposta. Non ho nulla da dire per il secondo emendamento che accettiamo, mentre ho tanto da dire e da ribadire in ordine alla necessità di dare finalmente uno strumento operativo generale che consenta di non ritrovarci qui ad ogni scadenza per approvare delle proroghe, affinché l'annoso argomento della fiscalizzazione degli oneri sociali trovi una sua logica collocazione nel tipo di intervento che uno Stato moderno deve saper esprimere nei confronti delle aziende, non solo di quelle del Mezzogiorno, ma di tutte le aziende del paese che attraverso questo strumento intendono operare garantendo soprattutto i livelli di occupazione. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

**VECCHI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non posso che dichiararmi d'accordo con le considerazioni e le proposte avanzate dal relatore a nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente. Non ci sarebbe neanche motivo di intervenire se non fosse necessario ribadire

alcune valutazioni che abbiamo già svolto questa mattina in Commissione.

Ci sembra abnorme che legislatori chiamati ad elaborare leggi che diano certezza del diritto e affermino principi costituzionali nella evoluzione dei rapporti sociali abbiano deciso una modifica come quella introdotta al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, che — così come modificato — calpesta il diritto consolidato e mortifica i principi fondamentali della Costituzione: il diritto consolidato, perchè si determinano condizioni sleali di concorrenza tra le imprese e ognuno di noi sa che la formazione dei prezzi è determinata in modo particolare dall'andamento del costo del lavoro; i principi fondamentali, in quanto la Costituzione, basandosi sul lavoro, afferma specificatamente nei suoi articoli 35, 36 e 37 che la Repubblica tutela il lavoro, favorisce gli accordi, e sottolinea che la retribuzione deve essere proporzionale alla qualità e quantità del lavoro, così come negli articoli 41 e 42 sottolinea che l'impresa privata deve assolvere una funzione sociale. Quindi l'attività e l'iniziativa economica non devono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione riguarda il fatto che siamo in un momento in cui tutti parlano di moderni rapporti industriali, quindi di moderni rapporti sociali. Nel momento in cui si sottolinea l'esigenza di moderni rapporti sociali, si introducono elementi che danno avvio e sollecitano lo sviluppo del lavoro nero, del sottosalario, di condizioni precarie per i lavoratori, al di fuori di ogni regolamentazione determinata liberamente nel confronto delle parti sociali.

Si vengono così a determinare condizioni inaccettabili che favoriscono e tollerano il lavoro nero, la pratica del sottosalario, con ripercussioni anche negative sulle entrate previdenziali. Infatti è chiaro che, se denuncio meno salario, se do meno salario, pago anche minori contributi, mentre da parte di quegli istituti si rivendica la copertura e la fiscalizzazione di quegli oneri che dovrebbero alleggerire i costi per le imprese e assicurare che le stesse restino nel mercato. Ciò consente nel contempo ad alcune imprese di

realizzare superprofitti indebiti rispetto ad imprese che invece prestano fede ai contratti, alle leggi e sanno stare sul mercato non mediante provvedimenti di questo tipo o attingendo a forme assistenziali, ma attraverso lo sviluppo e l'innovazione, con spirito imprenditoriale, quindi attraverso la realizzazione di processi di ammodernamento che riducono i costi e che consentono appunto di stare e nel mercato interno e in quello internazionale.

Credo quindi che non valga il ragionamento che è stato fatto da alcuni colleghi alla Camera dei deputati, cioè che introducendo questa norma le imprese sarebbero costrette a chiudere. Credo che questo atteggiamento non faccia gli interessi del Mezzogiorno: il Mezzogiorno ha bisogno di imprese efficienti, valide economicamente, che sappiano stare al passo coi tempi, non di imprese assistite, perchè se si continua con imprese assistite la precarietà continuerà ad esservi e allora anche i problemi occupazionali non troveranno una soluzione.

Per cui riteniamo che riproporre il testo originario del Senato sia un modo non solo per riaffermare e dare certezza al diritto consolidato e ai principi costituzionali, ma anche per compiere un'opera di giustizia che lavori in direzione del consolidamento delle strutture economiche e produttive del Mezzogiorno, al fine di favorire il loro potenziamento, la loro possibilità reale di sviluppo, quindi di garanzia per il livello occupazionale. Per questo siamo d'accordo con la proposta della Commissione e la sosteniamo.

Infine, come ultima considerazione, credo che sarebbe sbagliato pensare: siamo di fronte a una proroga, dunque la proroga poteva essere disposta come nel passato. A parte il fatto che non siamo di fronte a una proroga meccanica, perchè con questo provvedimento si è allargato il campo di intervento a settori nuovi come il turismo, si è data una impostazione tendente ad unificare i trattamenti tra i diversi settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, ci sono elementi innovativi e nel contesto di tali elementi innovativi riteniamo che ribadire una pratica che lo Stato già attua in altri comparti della sua attività — come qui è stato ricorda-

to (per esempio, nel campo degli appalti è stato riaffermato il principio che i contratti debbono essere rispettati) — rappresenti un fatto importante che dà valore alla funzione stessa delle istituzioni, quale presidio e tutela degli interessi generali della collettività e di rapporti sociali impostati sulla normalità e quindi in modo moderno per rispondere alle esigenze generali del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Giugni. Ne ha facoltà.

\* **GIUGNI.** Signor Presidente, senatori, a nome del Gruppo socialista intendo esprimere piena adesione alle motivazioni addotte dal relatore all'emendamento da lui proposto, agli argomenti da lui stesso enunciati ed anche agli argomenti ora fatti valere dal senatore Vecchi. Vorrei soltanto aggiungere alcune brevissime considerazioni. Per mia memoria, fin dai tempi ormai remoti degli studi universitari, ricordo che uno dei temi affrontati dallo studio dei primi rudimenti del diritto del lavoro era che i minimi contrattuali collettivi si stabilivano non soltanto a vantaggio dei lavoratori, cioè della ragione sociale, ma anche a vantaggio delle imprese sane e delle imprese che operavano sotto l'impulso del progresso tecnologico per difendersi dalla concorrenza sleale delle imprese che si avvalevano invece dello sfruttamento del lavoro mediante sottosalario. Per tale ragione l'applicazione dei minimi collettivi nazionali corrispondeva ad una esigenza generale di progresso economico.

Con enorme meraviglia, ed anche con una venatura di indignazione, ho letto gli atti dell'altro ramo del Parlamento, qui riferiti dal senatore Cengarle, e ho appreso che una assai rilevante maggioranza ha ritenuto di respingere l'emendamento introdotto dal Senato, dietro suggerimento della Commissione lavoro cui appartengo.

Ricordo un episodio molto recente che potrebbe avere influito su questo orientamento ed avere determinato qualche scelta da parte di nostri colleghi in buona fede: un gruppo di imprese, se non erro, nel Salento,

ma comunque nel Mezzogiorno pugliese, ha preannunciato 2-3.000 licenziamenti di lavoratori nel momento in cui fosse stata approvata questa norma, poichè non sarebbe più riuscito a tenerli alle proprie dipendenze. Vorrei osservare, a nostro generale conforto, poichè certe volte è bene riconoscere anche a coloro che talvolta consideriamo avversari — ma può essere un errore — i loro meriti, che l'associazione degli industriali della provincia, ha assunto una netta posizione di condanna nei confronti di tale atteggiamento, rispecchiando la volontà di esprimere una industria progredita, avanzata, che marcia verso gli obiettivi dell'alta tecnologia e non si lega alla storia arcaica dell'Italia dello sfruttamento contadino e della manodopera. È vero che i contratti collettivi — e tale argomento è stato fatto valere nel corso del dibattito — non rivestono da noi una efficacia *erga omnes*; ma se non rivestono efficacia *erga omnes*, e da ciò consegue che alcune imprese possono non applicarli, non deriva il principio secondo il quale lo Stato dovrebbe premiare chi non li applica perchè potremmo giungere proprio al paradosso di premiare le imprese che non applicano i contratti collettivi, le quali sommerebbero il doppio beneficio del sottosalario con il beneficio della fiscalizzazione.

Ritengo pertanto che l'emendamento della Commissione vada senz'altro approvato non senza peraltro sottolineare — poichè molti di noi ne hanno avuto diretta esperienza — la forte pressione esercitata sul Parlamento per la repulsione dell'emendamento. Vari ambienti si sono mossi ed è doloroso constatare come essi, che certamente non rappresentavano la parte più avanzata del mondo industriale e produttivo italiano, abbiano trovato udienza ed ascolto. Nel rammaricarmi di quanto è avvenuto, mi auguro che il voto di stasera al Senato possa ripristinare una situazione che prima che di diritto è soprattutto di morale sociale e, direi, anche di regole di buona concorrenza. Aggiungo per memoria che la Commissione lavoro, nell'affrontare questo problema, si è anche proposta di iniziare un'indagine conoscitiva per approfondire la conoscenza di questo problema del

sottosalario alle soglie del 2000. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, vista e considerata la unanimità sulla proposta della Commissione che ho avuto modo di illustrare, ritengo di non dover aggiungere altro a quanto ho detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho attentamente ascoltato i diversi interventi qui fatti dal relatore, dal senatore Vecchi e dal senatore Giugni. Il relatore è stato forse un pochino troppo severo nell'analisi annunciata, però ha terminato col dire che forse il provvedimento passato, così come era pervenuto dalla Camera dei deputati «avrebbe dato la sensazione...», usando il condizionale.

Vorrei qui brevemente ribadire le ragioni, avendo vissuto quella parte di discussione, che hanno determinato da parte dei colleghi della Camera dei deputati la presentazione (anch'essi a nome della Commissione) dell'emendamento sostitutivo presentato e discusso nel dibattito che si è tenuto ieri alla Camera dei deputati e che questa sera è qui al nostro esame: ovvero il ripristino delle condizioni per l'applicazione dei benefici di fiscalizzazione e degli sgravi per il Mezzogiorno vigenti anteriormente al 1° gennaio 1986, tenendo in debita considerazione — così è parso — il rispetto dei minimi contrattuali per l'applicazione dei benefici di fiscalizzazione e, inoltre, il rispetto della correttezza nelle denunce contributive all'INPS per l'applicazione sia della fiscalizzazione sia degli sgravi previsti per il Mezzogiorno.

Ho ascoltato qui le tesi illustrate dai colleghi senatori che partono da presupposti di diversa natura e — permettetemi — forse un attimo trascurano la considerazione che per gli sgravi *ex testo* unico n. 218 del 1978 si

tratta di una proroga pura e semplice (infatti il provvedimento scade il 30 giugno 1986 come è previsto al comma 7 dell'articolo 1). Prendendo atto che la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato ripropone qui il precedente testo, dichiaro a nome del Governo di rimettermi al voto dell'Assemblea.

Devo però far presente, cari colleghi, che nell'eventualità della non conversione in legge di questo decreto-legge, che, come ben sapete, scade alla mezzanotte del 22 aprile 1986, il Governo, tenuta presente la grave situazione occupazionale di questo delicato momento, dovrà riproporre necessariamente un nuovo decreto-legge che rifletterà logicamente diversa data di scadenza. Sarà questo un necessario e urgente adempimento a cui per questa particolare materia della fiscalizzazione farà seguito successivamente la proposta di un organico provvedimento.

A questo riguardo, il Governo aveva già dato una favorevole disponibilità quando aveva respinto la proposta fatta in Commissione da alcuni colleghi di portare la validità di questo stesso decreto-legge al 30 novembre e l'aveva respinta ritenendo logica e sufficiente la scadenza del 30 giugno del corrente anno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I benefici di cui al presente decreto non si applicano per i lavoratori che non

siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 1 e 2 relativi ai contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

Avverto che l'emendamento si intende riferito all'articolo 3 del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 3, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

1. I benefici di cui al presente decreto non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

2. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 1 e 2 relativi ai contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I benefici di cui al presente decreto non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali».

3.1

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI ANGELO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI ANGELO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana si riconosce nelle dichiarazioni testè rese dal relatore Cengarle in merito alla conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34. L'approvazione dell'emendamento ripristina in parte il testo varato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera, che condiziona il beneficio della fiscalizzazione al rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali.

A chi paventa possibili conseguenze negative per molte imprese si può rispondere con

il relatore che gli aiuti concessi alle aziende, come la fiscalizzazione degli oneri sociali, hanno agevolato le imprese nell'opera di riordino dei loro bilanci ponendole in condizione di accogliere la sfida della innovazione tecnologica. Occorre adesso, anche con la stipula più frequente di accordi tra le parti sociali, che la rinnovata vitalità delle aziende si traduca in uno sviluppo dell'occupazione e della produzione.

Bisogna evitare, come è stato già detto, che aziende più arretrate siano privilegiate in confronto ad altre che lucrano di fatto un superprofitto: il danno alla lunga sarebbe dei lavoratori, non tutelati prima e beffati poi da aziende decotte.

Il nostro auspicio è che il Governo, qualora dovesse, come è stato preannunciato, ricorrere a un altro decreto, tenga conto delle istanze che provengono qui dal Senato e predisponga al più presto il disegno di legge di riordinamento organico e definitivo della materia. Mentre riconfermo il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge, sono concorde sulla iniziativa assunta dal presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione, senatore Giugni, di un approfondimento sulle cause

e sulla situazione del sottosalarario alle soglie del 2000. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intendo unicamente riconfermare, come avvenuto in prima lettura, la nostra astensione dal provvedimento complessivo, astensione che non riguarda tanto l'emendamento che abbiamo approvato, ma riguarda il giudizio più complessivo che avevamo formulato circa gli orientamenti e gli indirizzi della fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

In attesa di comunicare le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al programma e al calendario dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,30*).

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal mese di aprile all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. 1441 — Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali
- Disegno di legge n. 1701 — Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1633 — Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza
- Disegno di legge n. 1610 — Assunzioni straordinarie presso gli uffici consolari
- Disegno di legge n. 1588 — Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 aprile al 9 maggio 1986.

			— Disegno di legge n. 1531 — Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'IDA ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Martedì	22 aprile	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1320 — Norme sul calendario scolastico
Mercoledì	23 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegni di legge nn. 1453 e 1517 — Equipollenza di titoli con quello di dottore di ricerca
	(la mattina è convocato alle h 10 il Parlamento in seduta comune)		— Seguito della discussione del disegno di legge n. 1698 — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti urgenti per la finanza locale ( <i>Presentato al Senato - scade il 30 aprile 1986</i> )
Giovedì	24 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1757 — Conversione in legge del decreto-legge concernente effettuazione di analisi cliniche ( <i>Presentato al Senato - scade il 27 maggio 1986</i> )
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1726 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi ( <i>Presentato al Senato - scade il 16 maggio 1986</i> )
Lunedì	28 »	(pomeridiana) (h. 17)	
Martedì	29 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1457 — Istituzione del Ministero per l'ambiente ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
	(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Mercoledì	30 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30)	

			— Autorizzazioni a procedere in giudizio ( <i>Doc. IV, nn. 59, 65, 68, 69, 70</i> )
			— Disegno di legge n. 1479 — Norme per l'attuazione delle direttive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			— Disegno di legge n. 1618 — Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le USL ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			— Disegno di legge n. 567 (ed altri connessi) — Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania
Martedì	6 maggio	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1441 — Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvedimenti a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali
Mercoledì	7 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1637 — Incremento degli organici della Guardia di finanza
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. 1701 — Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	8 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1633 — Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. 1004 — Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche
Venerdì	9 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Ratifiche di accordi internazionali (Disegni di legge nn. 1575, 1507, 1508, 1509, 1521, 1225)
			— Disegno di legge n. 1610 — Assunzioni straordinarie presso gli uffici consolari
			— Disegno di legge n. 1596 — Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico per il biennio 1984-1985 ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			— Disegno di legge n. 1588 — Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.
			— Disegno di legge n. 56 — Modifiche ed integrazioni alla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
			— Disegno di legge n. 221 (ed altri connessi) — Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo

Conosciuto l'avviso del Governo in merito alla possibile discussione di mozioni sull'insegnamento della religione nella scuola, il Presidente è autorizzato a convocare una eventuale seduta notturna entro mercoledì 30 aprile.

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate all'inizio della seduta di mercoledì 7 maggio.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Mozioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

FABBRI, GARIBALDI, MONSELLATO, CASSOLA, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, CASTIGLIONE, CIMINO, FRASCA, MURATORE, NOCI, ORCIARI, PANIGAZZI, SELLITTI, SPANO Ottavio, VELLA, DI NICOLA, FINOCCHIARO. — Il Senato,

di fronte alla gravissima vicenda delle frodi e delle sofisticazioni del vino e alle connesse azioni criminali che hanno provocato la morte di numerosi cittadini ed hanno danneggiato in modo difficilmente riparabile, anche sui mercati esteri, l'immagine finora prestigiosa della produzione alimentare italiana,

impegna il Governo ad adottare misure urgenti ispirate a questi orientamenti e a queste esigenze:

1) creare una struttura centrale di supervisione e di coordinamento di tutta l'attività di vigilanza nel campo delle prevenzioni e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti; questa commissione per la qualità dei consumi e per la sicurezza degli alimenti, anche allo scopo di superare la dicotomia e la contrapposizione di organismi fra i Ministeri della sanità e dell'agricoltura, dovrebbe trovare collocazione nell'ambito dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio e stabilire opportune forme di collaborazione con l'azione che le regioni sono istituzionalmente chiamate a svolgere in questa materia;

2) procedere con urgenza alla riorganizzazione e al potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, distaccandoli dalle USL e reinserendoli nelle strutture delle amministrazioni provinciali;

3) promuovere forme di coordinamento delle attività di questa rete periferica di presidi di controllo, accompagnandole ad una specializzazione dei laboratori per settori merceologici, in modo che questi centri di analisi possano essere utilmente impiegati

per tutti i controlli disposti dagli organi centrali, regionali e locali;

4) dotare le strutture di vigilanza di mezzi e personale adeguato e qualificato, procedendo in particolare al potenziamento dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri ed affiancando ad essi nuclei specializzati della Guardia di Finanza;

5) prescrivere che i produttori e gli importatori di sostanze chimiche di sintesi o di composti chimici, che possono essere a qualsiasi titolo impiegati nell'alimentazione umana ed animale, debbono contrassegnarli come vietati per l'alimentazione fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'impiego alimentare;

6) prescrivere che la pubblicità e le etichette degli alimenti e delle bevande contengano l'indicazione delle sostanze di cui sono composti, nonché la data della loro scadenza;

7) stabilire che l'abilitazione all'esercizio del commercio di generi alimentari e bevande comporti le necessarie conoscenze sulle possibilità di danno alle persone derivanti da alimenti adulterati o inquinati, rendendo così sicura la responsabilità di tali soggetti verso i consumatori;

8) rafforzare il trascuratissimo ed essenziale Istituto nazionale della nutrizione e promuovere, anche con la collaborazione delle scuole, campagne di informazione ed educazione dei consumatori;

9) incentivare la costituzione e il potenziamento dei consorzi tra vitivinicoltori, come strumenti per la programmazione della produzione (anche attraverso il catasto vinicolo), e la difesa della qualità del prodotto mediante l'autocontrollo e l'autodisciplina;

10) promuovere e realizzare un programma organico per il rilancio del «*made in Italy*» alimentare sui maggiori mercati internazionali.

(1-00082)

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

PISANÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere chi abbia ordinato, e per quali motivi, la soppressione della trasmissione della rubrica «Spot» che doveva andare in onda martedì 15 aprile alle ore 20,30.

(3-01319)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

SELLITTI, BUFFONI, NOCI, ORCIARI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la stampa ha riportato con grande evidenza la notizia di un nuovo scandalo collegato al mondo del calcio;

che sono stati spiccati ordini di cattura e che sono state spedite numerose comunicazioni giudiziarie anche a personaggi famosi;

che nelle vicende di corruzione appaiono coinvolti addirittura personaggi appartenenti alla camorra;

considerata la grande attenzione che lo sport del calcio suscita in vastissimi strati della popolazione e quindi l'opportunità di isolare immediatamente i focolai di degenerazione, anche per salvaguardare l'immagine nazionale e internazionale dell'ambiente calcistico alla vigilia dei campionati mondiali,

gli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare affinché nel calcio non si annidino faccendieri e camorristi.

(4-02847)

SCLAVI, PAGANI Maurizio. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 28 novembre 1985, è stata consentita, a determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di vini rossi aventi un contenuto di alcool metilico naturale superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcool complessivo, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quanto vino con gradazione superiore allo 0,30 di alcool metilico è stato prodotto da dette aziende;

2) quanti ettoltri di vino si trovano sotto sequestro e quale gradazione di alcool metilico risulta dal certificato di analisi.

(4-02848)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato sui provvedimenti che il Governo ritiene di dover adottare per evitare il reiterarsi, nell'intera area del circondario di Vibo Valentia, di attentati dinamitardi nei riguardi di amministratori locali e di operatori economici, come fatti recentissimi a Briatico, Tropea, Vibo Valentia e Zungri denunciato.

(4-02849)

MURMURA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere le ragioni — serie e non formali — del mancato finanziamento attraverso il FIO del progetto, presentato dalla regione Calabria, per il consolidamento della rupe di Tropea, importante la spesa di circa 25 miliardi, la cui mancata attuazione comporta notevoli e seri pericoli.

(4-02850)

CANETTI, MORANDI, DI CORATO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che un nuovo clamoroso scandalo, dopo quello del 1980, è scoppiato nel mondo calcistico italiano, con sospetti di corruzione, frode, inquinamento dei risultati delle gare di campionato, scommesse clandestine e associazione a delinquere;

che la magistratura ordinaria e quella sportiva hanno aperto, al proposito, autonome inchieste;

che tutto il movimento sportivo del nostro paese e l'opinione pubblica sono fortemente scossi dal diffondersi di queste notizie;

che l'immagine dello sport italiano esce da tali rivelazioni molto deteriorata,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali sono le iniziative che intende intraprendere il Governo, anche in considerazione delle recenti richieste delle società professionistiche di calcio di un contributo finanziario da parte dello Stato;

se il Governo è intenzionato — come da tempo promesso — a presentare un disegno di legge le cui norme prevedano la rilevanza penale del reato di corruzione sportiva, così come da oltre due anni hanno fatto diversi Gruppi parlamentari.

(4-02851)

**GROSSI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il convitto annesso all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Città di Castello è l'unica struttura in grado di rispondere ai bisogni degli studenti che risiedono in località distanti o addirittura in altre regioni che non dispongono di istituti con pari specializzazioni;

che nello stesso Istituto professionale è stato deciso, in via sperimentale, un corso di esperti in tabacchicoltura e tabacchifici, a partire dall'anno scolastico 1986-87, specializzazione per la quale si prevede un aumento consistente del numero degli allievi, essendo un corso unico in Italia;

che una circolare relativa alla previsione di dotazione organica attinente alle diverse strutture decentrate per l'anno scolastico 1986-87 potrebbe mettere il convitto stesso nelle condizioni di non potere più rimanere aperto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le gravi preoccupazioni destinate dalla circolare stessa e delle quali si è fatto interprete il consiglio comunale di Città di Castello siano fondate;

quali provvedimenti si intenda prendere per la piena utilizzazione, anche in favore di studenti provenienti da altri istituti cittadini, del convitto stesso e quali iniziative per rilanciare, con le opportune innovazioni, questa indispensabile ed unica struttura di supporto agli studenti più disagiati, per garantire loro l'esercizio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

(4-02852)

**GIURA LONGO, VALENZA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per rimuovere la palese illegittimità in cui opera la commissione giudicatrice nel con-

corso ordinario a cattedre di educazione musicale in provincia di Matera.

Su iniziativa del soprintendente interregionale per la Puglia e la Basilicata, infatti, due commissari esaminatori sono stati nominati pur non essendo forniti dei requisiti richiesti in ordine all'anzianità ed al servizio di ruolo effettivamente prestato; nè risulta che il soprintendente abbia attivato procedure che consentissero, sia pure attraverso la chiamata diretta, una composizione più regolare della commissione stessa. Tutto ciò, anche a giudizio delle organizzazioni sindacali del settore, ha provocato e provoca grave turbamento tra gli interessati e pone la commissione medesima, nel suo complesso, in una situazione estremamente delicata.

(4-02853)

**FABBRI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che l'elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

che già in un'occasione il calendario venatorio è stato modificato (dr. DPCM 20 dicembre 1979);

che si lamentano sempre più frequenti e gravi danni alle colture agricole, arrecati dal cinghiale (*sus scrofa*) che, a causa del mancato sfruttamento delle risorse boschive, riesce a prosperare ed a proliferare in gran copia;

che l'abbondanza di cinghiali crea problemi anche alla restante selvaggina;

che si rende necessario contenere detta specie attualmente cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio;

che le frequenti precipitazioni nevose finiscono, quasi tutti gli anni — stante il divieto di esercitare l'attività venatoria sul terreno, in tutto o in parte coperto di neve — per anticipare la chiusura della caccia a detto selvatico;

che l'anticipazione dell'apertura della caccia al cinghiale trova consensi fra le associazioni agricole venatorie e naturalistiche,

l'interrogante chiede di conoscere se la Presidenza del Consiglio non ritenga necessario invitare il competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste a riconsiderare i termini fissati dall'elenco delle specie cacciabili di cui al punto 7) dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, anticipando la data di apertura della caccia al cinghiale alla prima domenica di ottobre.

(4-02854)

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 22 aprile 1986**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana, la seduta di domani, venerdì 18 aprile, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA (1531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sul calendario scolastico (1320).

3. URBANI ed altri. — Equipollenza del diploma di perfezionamento della scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca (1453).

4. Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca (1517).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1698) (*Relazione orale*).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 77, concernente effettuazione di analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati da parte dei laureati in medicina e chirurgia (1757).

2. Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1986, n. 67, recante misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impianti centralizzati di depurazione (1726).

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO  
VICE SEGRETARIO GENERALE  
Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari